Marina d'Angerio, Guido Ascheri

GUIDA PRATICA

IRLANDA: DIRITTO SOCIETARIO, TRIBUTARIO E RESIDENZA

QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY – N. 52 – 8 LUGLIO 2025

Coordinatore: Guido Ascheri

GLI AUTORI

MARINA D'ANGERIO

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Einaudi di Torino. Dottore Commercialista e Revisore Legale nonché Chartered Accountant ed Auditor in Inghilterra e Galles. Presso lo studio Ascheri & Partners si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Marina è Partner e Trainee Solicitor nella Law Firm Ascheri Nelson Llp. Ha pubblicato Ebooks per Fisco e Tasse e per Ascheri Academy.

GUIDO ASCHERI

Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia Antipolis, ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ed Ebooks per Fisco e Tasse. Ha fondato e diretto la rivista "Professione Azienda", premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale. Guido Ascheri è Ragioniere Commercialista, Chartered Accountant e Trainee Solicitor nonché Designated member della law firm Ascheri Nelson LLP.

INDICE

1. BASE DEL SISTEMA LEGALE 1

2. TIPOLOGIE DI SOCIETÀ 2

Società per azioni con responsabilità limitata dei soci (LTD) 2

Società per azioni con attività designate (DAC) 3

Società per Azioni Pubbliche (PLC) 3

Cooperative 4

Partenships 5

Limited Partnership (LP) 6

Vantaggi delle partnership 6

Svantaggi principali 6

Limited liability partnerships (LLP) 7

Struttura e funzionamento 7

Fiscalità della LLP 8

Company Limited by Guarantee (CLG) 8

Definizione e natura giuridica 8

Caratteristiche principali 9

Registrazione e statuto 9

Aspetti fiscali e contabili 9

Vantaggi principali 10

Limitazioni e adempimenti 10

Trust e Entità Fiduciarie 10

3. CREAZIONE DI UNA PRESENZA DALL'ESTERO IN IRLANDA 13

Costituzione di una società per azioni con responsabilità limitata dei soci (LTD) 13

Registrazione di una filiale (branch) in Irlanda 14

Considerazioni strategiche 15

4. FORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ PRIVATA IN IRLANDA 17

Società già costituite (shelf companies) e società su misura 17

Processo di costituzione 18

Atto costitutivo e statuto 18

Assemblea generale e governance 19

Obblighi contabili e bilanci 20

Requisiti formali dei bilanci 20

Scadenze di presentazione – Annual Return 20

Tipologie di bilanci e soglie dimensionali 21
Micro Companies 21
Small Companies 21
Medium e Large Companies 21
Filiali delle Società Estere 22
Presentazione documentale 22
Documentazione da allegare al Form F7 22
Requisiti per società non-EEA 22
Obblighi in assenza di bilanci nello Stato d'origine 23
Sanzioni per inadempimento 23
5. OBBLIGHI INFORMATIVI E DOCUMENTALI DELLE SOCIETÀ LTD IN IRLANDA 24
Obblighi informativi minimi su documenti commerciali e sito web 24
Società che operano con nome commerciale (business name) 24
Obblighi per le attività online e contratti a distanza 25
Validità dei documenti e poteri di firma 25
Firme elettroniche e validità legale 25
Documenti che non possono essere firmati elettronicamente 26
6. AZIONISTI 27
Numero di soci ammessi 27
Diritti e responsabilità degli azionisti 27
Approvazione dei bilanci 28
Delibere ordinarie e straordinarie – maggioranze richieste 28
Revoca di un amministratore 29
Accesso e trasparenza 29
7. REQUISITI MINIMI DI CAPITALE 30
Capitale sociale minimo e autorizzato 30
Denominazione e valuta delle azioni 30
Classi di azioni e diritti connessi 30
Trasferimento delle azioni 31
Discrezionalità del consiglio e limiti 31
Patti parasociali e accordi tra soci 31
Operazioni sul capitale e modifiche 32
Azionisti e diritto di prelazione 32
Applicazione del diritto di prelazione 32
Esclusione o modifica del diritto di prelazione 33
Esclusioni previste per legge 33
Prassi consigliata 33

Confronto con le PLC 34
8. DIRETTORI 35
Numero minimo di direttori e requisiti anagrafici 35
Residenza nell'UE e obblighi di garanzia 35
Obblighi di registrazione e trasparenza 36
Doveri fiduciari e obblighi legali 36
Divulgazione di conflitti di interesse 36
Responsabilità civile, penale e amministrativa 37
Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione 37
Diversità, indipendenza e consultazione dei dipendenti 38
9. RIREGISTRAZIONE DA LTD A PLC IN IRLANDA 39
Requisiti preliminari e contesto societario 39
Documentazione da presentare al CRO 39
Effetti della riregistrazione e rilascio del certificato 40
Capitale minimo e condizioni patrimoniali 40
Struttura di governance post-riregistrazione 41
Implicazioni operative e strategiche 41
Raccomandazioni pratiche 41
10. TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ IN IRLANDA 43
Imposta sulle Società (Corporate Tax) 43
Versamento dell'imposta – Acconti e saldo 43
Altri obblighi fiscali 44
VAT (Value Added Tax – Imposta sul Valore Aggiunto) 44
RCT (Relevant Contracts Tax) 45
PAYE, PRSI e USC – Obblighi per i datori di lavoro 45
Regime OCSE – Pillar 2 (Global Minimum Tax) 48
Conformità e sanzioni 48
11. FISCALITÀ DEGLI UTILI DISTRIBUITI E TRATTAMENTO DELLA WITHHOLDING TAX 49
Dividendi distribuiti da società irlandesi 49
Tassazione in capo al beneficiario 49
Dividendi ricevuti da società irlandesi 50
Withholding tax su altri tipi di reddito 50
Imposta di Bollo (Stamp Duty) 51
Ambito di applicazione 51
Principali aliquote 2025 51
Esoneri ed esenzioni 51
Aspetti procedurali 52
Implicazioni societarie 52

Capital Gains Tax (CGT) 53
Aliquota standard 53
Esenzioni e agevolazioni per le società 53
Participation Exemption – Esenzione sulla cessione di partecipazioni qualificate 53
Ulteriori precisazioni: 54
Casi particolari e esclusioni 54
Obblighi dichiarativi 54
12. CONTRIBUTI E INCENTIVI FISCALI 56
Contributi a fondo perduto (Grant) 56
Ammissibilità 56
Intensità dell'aiuto: 57
Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo (Research and Development Tax Credit) 57
Aliquota agevolata 57
Erogazione 57
Spese ammissibili 57
Regime agevolato per la Proprietà Intellettuale – Knowledge Development Box (KDB) 57
Attivi qualificati: 58
Incentivi alla digitalizzazione e sostenibilità 58
Fondo Digitalisation Voucher: 58
Accelerated Capital Allowances (ACA) 58
Employment Investment Incentive Scheme (EIIS) 58
Supporti alla formazione e upskilling 59
13. RESIDENZA FISCALE 60
Criteri di determinazione della residenza fiscale 60
Doppia residenza fiscale 61
Effetti del Multilateral Instrument (MLI) 61
Implicazioni fiscali della residenza 61
14. SOCIETÀ NON RESIDENTI 63
Redditi da fonte irlandese 63
Stabile organizzazione (Permanent Establishment - PE) 63
Cessione di beni patrimoniali situati in Irlanda 64
Distribuzione di dividendi da società irlandesi a soggetti esteri 64
Documentazione e conformità 64
15. PREZZI DI TRASFERIMENTO (TRANSFER PRICING) 65
Ambito di applicazione 65
Documentazione obbligatoria 65
Obbligo documentale in Irlanda 65
Country-by-Country Reporting (CbCR) 66

Sanzioni e controlli....66
Safe Harbour e semplificazioni....66
Implicazioni pratiche....66
16. RESTRIZIONI SETTORIALI....67
Settore Radiodiffusione e Comunicazioni Elettroniche....67
Settore Acqua e Servizi Igienico-Sanitari....68
Settore Bancario, Assicurativo e Finanziario....68
Restrizioni sugli Investimenti Esteri....69
Contesto generale....69
Settori soggetti a restrizioni o autorizzazioni....69
Normativa Europea: Regolamento UE 2019/452 – FDI Screening Regulation....69
Situazione in Irlanda....70
Prospettive per il 2025....70
Controllo dei trasferimenti finanziari e sanzioni internazionali....70
Leggi Anticiclaggio....71
Contesto normativo....71
Soggetti obbligati (*Designated Persons*)....71
Customer Due Diligence (CDD) e identificazione del cliente....71
Controlli rafforzati (Enhanced Due Diligence – EDD)....72
Registro dei Beneficiari Effettivi (UBO Register)....72
Segnalazione delle operazioni sospette (SARs)....72
Altre norme di registrazione e vigilanza....73
Sanzioni....73
17. RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE IN IRLANDA....74
Definizione di Residenza Fiscale in Irlanda....74
Domicilio e Ordinaria Residenza....74
Domicilio....74
Ordinaria Residenza....74
Effetti della Residenza Fiscale....75
Regole di Residenza per Cittadini dell'UE/SEE....75
Doppia Residenza e Doppia Tassazione....75
Dichiarazioni e Obblighi in caso di Trasferimento....76
Residenza Temporanea e Rientri a Breve Termine....76
18. OCCUPAZIONE E DIRITTO DEL LAVORO....77
Fonti normative....77
Normative principali in vigore....77
Retribuzione e salario minimo 2025....78

Orario di lavoro 78
Licenziamenti e fine rapporto 78
Tutele aggiuntive e rappresentanza 78
Lavoratori europei e stranieri 79
19. VISTI D'INGRESSO 80
Aspetti chiave 80
Tipologie di visto 80
Permessi di lavoro (Employment Permits) 80
Critical Skills Employment Permit 80
General Employment Permit 81
Intra-Company Transfer Permit 81
Altre considerazioni 82
Cittadini britannici e regime post-Brexit 82
Common Travel Area (CTA) 82
Diritti garantiti ai cittadini britannici in Irlanda 82
Status di residenza per lunghi periodi 83
Familiari non britannici o non irlandesi 83
Coordinamento dei diritti sociali 83
Implicazioni post-Brexit per le imprese britanniche 84

Questo e-book è aggiornato al 8 luglio 2025.
Si segnala che la legislazione e la prassi amministrativa sono soggette a costanti aggiornamenti. Si invita pertanto a verificare eventuali modifiche normative o interpretative intervenute successivamente alla data di pubblicazione.

ASCHERI & PARTNERS, STUDIO COMMERCIALISTI

Presta, in collaborazione con altri professionisti, consulenza tributaria e societaria internazionale. Privilegiamo la collaborazione con gli studi professionali che all'interno della loro struttura non hanno una sezione specializzata per la consulenza internazionale. Il professionista mantiene sempre la titolarità dell'incarico professionale conferito dal suo cliente. La nostra mission consiste, inoltre: nell'assicurare la cura degli affari e degli interessi, spesso complessi, dei clienti in campo societario, tributario, finanziario e commerciale. Pianificazione fiscale internazionale, costituzione di società, servizi contabili, bilanci e dichiarazione dei redditi, tutela del patrimonio e passaggio generazionale.

ASCHERI NELSON, STUDIO LEGALE

Ascheri Nelson è uno studio legale con sede a Londra che offre consulenza legale qualificata, puntuale ed efficiente ai propri clienti. I nostri avvocati sono impegnati nella risoluzione delle controversie con integrità, responsabilità ed eccellenza, cercando sempre le migliori soluzioni attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione. Prestiamo particolare attenzione alla comunicazione, alla capacità di risposta e ai dettagli, collaborando con terzi per raggiungere i migliori risultati. Il nostro studio vanta una visione internazionale e un team di avvocati e consulenti riconosciuti come leader nelle rispettive aree di competenza. Grazie alla loro esperienza, possiamo affrontare una vasta gamma di questioni legali, tra cui immobiliare, successioni, immigrazione, diritto del lavoro, leggi commerciali, contrattualistica e recupero crediti.

ASCHERI ACADEMY, FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Ascheri Academy è specializzata nell'organizzazione di corsi di formazione professionale ed eventi, collaborando con una rete di professionisti e docenti qualificati. Forniamo formazione attraverso dispense e circolari online, incontri in aula con tutor e webinar a distanza. Organizziamo regolarmente riunioni professionali e conferenze aziendali per discutere e approfondire argomenti di particolare interesse. La formazione e l'apprendimento sono al centro della nostra visione e dei nostri valori. Crediamo nella crescita culturale e incoraggiamo coloro che desiderano formarsi e aggiornarsi durante tutta la loro carriera. Condividiamo gli strumenti per lo sviluppo dell'attività professionale e ne salvaguardiamo il patrimonio culturale.

Copyright © 2025 Ascheri Academy

Tutti i diritti riservati.

ISBN 978-1-916957-24-4

1. BASE DEL SISTEMA LEGALE

Il diritto irlandese si basa sulla common law, modello giuridico che attribuisce grande importanza alla giurisprudenza e all'interpretazione resa dalle corti. Accanto alle leggi scritte, infatti, contano molto sulla giurisprudenza che contribuisce a far evolvere il sistema in modo dinamico.

Dal 1973 l'Irlanda è membro dell'Unione Europea e, quindi, recepisce le direttive comunitarie tramite strumenti ministeriali conformi al European Communities Act 1972. I regolamenti europei, essendo direttamente efficaci, si applicano automaticamente, spesso supportati da norme interpretative locali. In caso di dubbi, i giudici irlandesi possono chiedere chiarimenti vincolanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il sistema resta centralizzato e non federale, caratterizzato da una struttura normativa chiara e una gestione semplificata, facilitando l'insediamento e lo svolgimento di attività di business all'interno nel Paese.

2. TIPOLOGIE DI SOCIETÀ

Società per azioni con responsabilità limitata dei soci (LTD)

La Private Company Limited by Shares (Limited) è la forma societaria più flessibile e più utilizzata in Irlanda, adottata dalla stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese, incluse le società con strutture internazionali ma operatività contenuta.

La limited è regolata dalla Parte 2 del Companies Act 2014 e si distingue per semplicità gestionale e libertà operativa. La caratteristica fondamentale della LTD è la responsabilità limitata dei soci: ciascun membro risponde delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. Inoltre, a differenza di altre tipologie societarie, la LTD non ha un oggetto sociale vincolante, ma gode della piena capacità giuridica: può operare in qualsiasi ambito, salvo restrizioni normative di settore (es. finanza, assicurazioni, gioco d'azzardo, sanità).

Dal punto di vista della struttura interna, una LTD può essere amministrata da un solo direttore, purché vi sia anche un company secretary (che può essere esterno o interno, ma non coincidente con il direttore unico). Nel caso di due o più direttori, uno di essi può anche ricoprire il ruolo di segretario.

Non sono previsti limiti minimi di capitale sociale, ma è prassi comune versare almeno una quota simbolica (100 euro).

Le azioni possono essere emesse in una o più classi (es. con o senza diritto di voto, preferenziali, convertibili), e la società può avere fino a 149 membri, inclusi i sottoscrittori iniziali e successivi investitori.

Tra i vantaggi pratici più rilevanti vi è la possibilità di:

- adottare risoluzioni scritte, evitando assemblee formali;
- ottenere l'esenzione dall'audit annuale, se si rientra nei parametri previsti per "small" o "micro company" (fatturato inferiore a 12 milioni di euro, attivo inferiore a 6 milioni di euro, meno di 50 dipendenti);
- redigere bilanci abbreviati, con obblighi di pubblicazione ridotti;
- conservare la riservatezza rispetto a
- Public limited company o Designated activitiy company che hanno obblighi di trasparenza più ampi.

È invece esclusa la possibilità di quotare titoli sul mercato regolamentato o di operare come istituto bancario, assicurativo o fondo di investimento autorizzato.

Società per azioni con attività designate (DAC)

La designated activity company (DAC) è una società per azioni privata con responsabilità limitata dei soci, regolata dalla Parte 16 del Companies Act 2014, concepita per imprese che necessitano di una struttura più rigida e vincolata rispetto alla LTD. La DAC è obbligata ad avere uno statuto (*memorandum of association*) che definisca in modo preciso l'oggetto sociale, e tutte le attività della società devono rientrare nei limiti di tale oggetto.

Questo modello è particolarmente adatto in contesti regolamentati o quando gli investitori, i partner o i finanziatori richiedano certezza sulle attività che la società può esercitare. È anche usata da veicoli di investimento (*Special purpose vehicle*), fondazioni, trust operativi o joint ventures, in cui gli atti devono restare rigidamente ancorati allo scopo originario.

Dal punto di vista della struttura, la DAC deve avere almeno due amministratori, un segretario e può avere fino a 149 membri. Le azioni sono emesse con caratteristiche simili a quelle della LTD, ma non vi è piena libertà di gestione senza riferimento all'oggetto statutario.

La DAC, a differenza della LTD, può operare come istituto bancario o compagnia assicurativa, purché soggetta a regolamentazione da parte della Central Bank of Ireland o altre autorità competenti.

Anche in questo caso è possibile ottenere l'esenzione dall'audit, se la società rientra nei parametri previsti. Tuttavia, è più frequente che le DAC siano soggette ad obblighi contabili più ampi, specie se operano nei settori finanziari.

Nel 2024, l'Irlanda ha ampliato le possibilità operative delle DAC, permettendo loro di accedere a fusioni multiple tramite la *summary approval procedure* (SAP), e di tenere assemblee virtuali e ibride, con piena validità legale.

Società per Azioni Pubbliche (PLC)

La Public Limited Company (PLC) rappresenta la forma societaria più strutturata e regolamentata, adatta a società che intendono raccogliere capitali dal pubblico, quotarsi in borsa o emettere titoli di debito o capitale su mercati regolamentati. È disciplinata dalla Parte 17 del Companies Act 2014.

A differenza delle LTD e DAC, la PLC deve avere un capitale sociale minimo di 25.000 euro, di cui almeno il 25% deve essere versato al momento della costituzione. Sono richiesti almeno due amministratori, un segretario che non sia anche amministratore, e la società non può mai essere esonerata dall'obbligo di audit, anche se inattiva.

La PLC ha la possibilità di avere un numero illimitato di soci e può emettere azioni e strumenti finanziari complessi (warrant, bond, diritti di opzione). È l'unica forma societaria che consente la quotazione in borsa, sia in Irlanda (Euronext Dublin) che in altre giurisdizioni europee o Extra Europee

La struttura interna di amministrazione è più articolata:

- il consiglio di amministrazione deve rispettare principi di corporate governance;
- sono previsti comitati interni (audit, remunerazioni, nomine) per le PLC quotate;
- sono obbligatori report dettagliati su rischio, compliance, remunerazione e governance;
- i bilanci devono essere redatti secondo principi contabili internazionali (IFRS) se la società è quotata.

Il nome della società deve terminare con "Public Limited Company" o con l'equivalente irlandese "Cuideachta Phoiblí Theoranta".
Questa tipologia di società è adatta solo ad attività imprenditoriali di medie o grandi dimensioni. L'onere regolamentare, i costi di audit e i requisiti di trasparenza sono elevati, ma permettono alla società di accedere a forme di finanziamento più ampie e strutturate.

Cooperative

Le cooperative rappresentano una forma giuridica consolidata anche nel contesto irlandese, particolarmente diffusa nei settori agricolo, lattiero-caseario, ittico, energetico e, più recentemente, nell'ambito dei servizi comunitari, dell'assistenza sociale e delle start-up orientate all'economia sociale. Questo modello imprenditoriale, pur tradizionale, è oggi riscoperto come forma sostenibile, democratica e resiliente, soprattutto in contesti di economia locale e mutualistica.

Le cooperative irlandesi sono regolate dagli "Industrial and Provident Societies Acts 1893 to 2005", sebbene nel corso del 2022 sia stato introdotto un nuovo regime normativo – il Co-operative Societies Bill 2022, non ancora completamente in vigore – che punta a modernizzare la disciplina, aumentare la trasparenza e favorire la digitalizzazione delle cooperative registrate.

Le cooperative:

- sono entità giuridiche dotate di personalità propria e responsabilità limitata dei membri;
- operano secondo il principio democratico di "una persona, un voto", indipendentemente dalla quota di capitale detenuta;
- prevedono limiti alla partecipazione azionaria individuale (solitamente

1,250 euro per membro, ma soggetto a revisione);
- devono essere registrate presso il Registrar of friendly societies (che nel 2025 è stato integrato nel Registro Centrale delle Cooperative, sotto la supervisione del Department of enterprise, trade and employment);
- possono distribuire utili, ma solo dopo aver soddisfatto i requisiti mutualistici, spesso reinvestendo una quota significativa secondo i fini statutari.

Le cooperative possono avere natura mista: produttiva, di consumo, di lavoro o di servizi. Sono spesso impiegate in contesti rurali o in aree dove l'accesso al capitale è più difficile e la collaborazione tra pari risulta essere la chiave del successo economico.

Dal 2025, l'Irlanda promuove attivamente il modello cooperativo anche per start-up sociali e imprese giovanili, attraverso incentivi fiscali, supporti tecnici e programmi comunitari cofinanziati dall'Unione Europea. L'inquadramento fiscale delle cooperative può variare in base all'attività: alcune sono soggette a Corporation Tax (attualmente al 12,5%), altre possono accedere a regimi agevolati se operano come enti caritatevoli o mutualistici senza fini di lucro.

Partenships

In Irlanda, le partnerships sono una forma imprenditoriale largamente utilizzata, sia tra persone fisiche sia tra entità giuridiche. La loro regolamentazione è contenuta principalmente nel Partnership Act 1890, integrato dalla common law e, per le varianti con soci a responsabilità limitata, dal Limited Partnerships Act 1907.

Una partnership ordinaria si costituisce automaticamente quando due o più soggetti si accordano per esercitare in comune un'attività economica con l'intento di dividerne i profitti. Non è richiesta alcuna formalità per la costituzione: la partnership può nascere anche in forma verbale o implicita, anche se, nella prassi, si consiglia sempre la redazione di un partnership agreement scritto per disciplinare i rapporti interni.

Le partnership non godono di personalità giuridica autonoma: gli asset sono intestati ai partner, che rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti dell'impresa.

Le imposte sui redditi non sono dovute dalla partnership in quanto entità, ma direttamente dai partner, in modo trasparente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

La partnership, quindi, non è soggetta a Corporation Tax, ma i singoli soci

dichiarano i proventi nella loro dichiarazione dei redditi, secondo il loro status fiscale (individuale o societario).

Limited Partnership (LP)

Le Limited Partnerships costituiscono una forma più strutturata, in cui si distinguono due categorie di partner:

- **General partners,** che gestiscono l'attività e hanno responsabilità illimitata;
- **Limited partners,** che si limitano a conferire capitale e non partecipano alla gestione, godendo di responsabilità limitata al capitale investito.

Questa struttura è utilizzata in contesti in cui è necessario raccogliere capitale da investitori passivi, come fondi di investimento alternativi, fondi immobiliari, private equity, venture capital o iniziative infrastrutturali. Tuttavia, i limited partners perdono il beneficio della responsabilità limitata se si immischiano nella gestione o assumono ruoli decisionali nella conduzione della partnership.

025, la Limited Partnership può essere formata anche con una società a responsabilità limitata nel ruolo di general partner, strategia molto diffusa per ridurre l'esposizione personale al rischio da parte dei promotori.

Ai fini fiscali, anche le LP sono trasparenti: la tassazione ricade in capo ai partner, in proporzione alle quote e al tipo di soggetto (persona fisica, società, trust).

Tuttavia, quando una LP viene utilizzata per attività di investimento collettivo, può configurarsi come Alternative Investment Fund (AIF) e deve richiedere autorizzazione e regolamentazione da parte della Central Bank of Ireland.

In questo caso, l'intera struttura è soggetta alla normativa europea sugli AIFM (Alternative Investment Fund Managers), con implicazioni regolamentari e prudenziali rilevanti.

Vantaggi delle partnership

- Estrema flessibilità nella regolamentazione dei rapporti tra i soci;
- Semplicità gestionale e costi iniziali contenuti;
- Regime fiscale trasparente, con *pass-through taxation*;
- Nessun obbligo di compliance societaria secondo il Companies Act 2014.

Svantaggi principali

- Responsabilità illimitata dei general partners;

- Assenza di personalità giuridica distinta;
- Difficoltà nel trasferimento delle quote e nella successione;
- Regolamentazione complessa se utilizzate in contesti Alternative investment fund o finanziari.

Limited liability partnerships (LLP)

In Irlanda, il modello delle Limited Liability Partnerships (LLP) è stato introdotto relativamente di recente con il Legal Services Regulation Act 2015, ma è divenuto operativo solo a partire dal 1° novembre 2019, inizialmente riservato agli studi legali. A differenza del Regno Unito, dove l'LLP è una forma ampiamente utilizzata in ogni settore, in Irlanda la sua applicazione è ancora limitata e settoriale.

Una LLP è una partnership costituita tra professionisti, in cui tutti i membri godono di responsabilità limitata rispetto agli obblighi derivanti dalla condotta degli altri partner. Si tratta quindi di un ibrido tra una partnership tradizionale e una società di capitali, che mantiene la flessibilità gestionale tipica delle partnership ma con un grado di protezione personale più elevato.

Attualmente, l'LLP può essere registrata solo da studi legali (solicitors) e alcuni enti regolamentati, previa autorizzazione da parte della Legal Services Regulatory Authority (LSRA). Tuttavia, è in corso (dal 2025) una revisione normativa per estendere questa forma anche a altri professionisti regolamentati, come commercialisti, architetti, ingegneri e consulenti finanziari.

Struttura e funzionamento

La LLP ha personalità giuridica distinta dalla persona dei suoi membri. Ciò significa che può:

- agire in giudizio a proprio nome;
- possedere beni e stipulare contratti in autonomia;
- essere soggetta a procedure fallimentari indipendenti dai partner.

Tutti i membri della LLP partecipano alla gestione della struttura, salvo diversamente stabilito nel LLP Agreement, documento contrattuale che disciplina i rapporti interni, la distribuzione degli utili, le responsabilità operative e le procedure decisionali.

A differenza delle partnership tradizionali, in una LLP nessun partner è personalmente responsabile per gli atti, omissioni o negligenze di un altro partner. Tuttavia, resta la responsabilità personale per atti propri, così come l'obbligo di diligenza nella gestione dell'attività.

Fiscalità della LLP

Dal punto di vista fiscale, la LLP irlandese è trattata in maniera trasparente, in linea con le altre partnership: non è soggetta a corporation tax, ma i redditi sono imputati direttamente ai membri, i quali li dichiarano nei propri self-assessment.
Questo trattamento può variare nel caso in cui l'LLP venga utilizzata in modo sostanzialmente simile a una società di capitali (ad esempio per attività commerciali su larga scala): in questi casi, l'Irish Revenue può applicare la "*look-through rule*" e trattarla fiscalmente come una corporate entity, imponendo quindi la tassazione diretta sull'LLP stessa.

Nel 2025, l'utilizzo delle LLP per finalità di investimento collettivo, consulenza strategica o gestione fondi rimane non consentito, salvo autorizzazioni speciali e soggezione a vigilanza regolamentare (es. Central Bank of Ireland, LSRA).

Sebbene la LLP rappresenti una struttura giuridica moderna e potenzialmente molto vantaggiosa, il suo impiego in Irlanda è ancora circoscritto a contesti professionali specifici. La tendenza, tuttavia, è quella di un'apertura graduale ad altri settori e figure professionali, anche alla luce della pressione comparativa esercitata dal successo delle LLP nel Regno Unito.

Per professionisti che desiderano un modello flessibile ma protetto, la LLP rappresenta una scelta strategica, a patto che:

- vi sia autorizzazione regolamentare ove richiesta;
- venga redatto un LLP Agreement completo;
- si tenga conto delle possibili implicazioni fiscali in caso di attività atipiche.

Company Limited by Guarantee (CLG)

Definizione e natura giuridica

Le Company Limited by Guarantee (CLG) sono una forma giuridica senza scopo di lucro, disciplinata dal Companies Act 2014 irlandese. Non prevedono la presenza di azionisti, ma di soci garanti (*guarantors*), che si impegnano a versare una somma simbolica in caso di liquidazione della società (generalmente 1 euro).

Le CLG sono spesso utilizzate da:

- enti caritatevoli
- associazioni culturali e sportive
- organizzazioni di volontariato
- ONG
- fondazioni
- amministrazioni condominiali o collettive

Caratteristiche principali

Caratteristica	Descrizione
Personalità giuridica autonoma	La CLG è un'entità distinta dai suoi membri e amministratori.
Assenza di capitale sociale	Non emette azioni e non ha shareholders, ma soci garanti.
Membri garanti	Solitamente minimo 1 membro, ma spesso 2 o più.
Responsabilità limitata	Limitata all'importo garantito dai soci in caso di liquidazione.
Oggetto sociale	Deve essere indicato nello statuto; le CLG sono vincolate a operare solo per lo scopo dichiarato.
Profitto	Gli utili non possono essere distribuiti ma devono essere reinvestiti per lo scopo statutario.
Consiglio di amministrazione	Composto da uno o più director (minimo 2 per charity registration), responsabili della gestione.
Obbligo di bilancio	Obbligo di tenuta contabile e deposito annuale presso il CRO (Companies Registration Office).

Registrazione e statuto

Per costituire una CLG è necessario:

- Predisporre atto costitutivo e statuto conformi alle finalità non-profit
- Indicare lo scopo principale e eventuali scopi accessori
- Specificare l'importo della garanzia individuale (di norma 1 euro)
- Iscrivere la società presso il Companies Registration Office (CRO)

Se la CLG vuole ottenere lo status di ente caritatevole, deve anche registrarsi presso il Charities Regulator e soddisfare i requisiti della Charities Act 2009.

Aspetti fiscali e contabili

Le CLG non sono automaticamente esenti da imposte. Per ottenere l'esenzione da imposte sul reddito, corporation tax, capital gains e IVA, è necessaria un'apposita richiesta all'Irish Revenue Commissioners (Revenue) e la dimostrazione dell'effettivo scopo caritatevole.

Una CLG che ottiene l'approvazione fiscale come charity può beneficiare di:

- esenzione dall'imposta sul reddito/corporation tax

- esenzione dall'imposta di bollo
- esenzione da capital gains tax
- agevolazioni IVA (in certi casi)

La contabilità deve essere conforme agli standard FRS 102, eventualmente con adattamenti per enti non-profit.

Vantaggi principali

- Limitazione della responsabilità per i soci
- Trasparenza e affidabilità per soggetti finanziatori e pubblici
- Possibilità di ottenere fondi pubblici o donazioni private, spesso subordinata alla struttura CLG con status di charity
- Struttura flessibile per associazioni che necessitano di personalità giuridica

Limitazioni e adempimenti

- Non possono distribuire dividendi o utili
- I membri del consiglio devono rispettare i doveri fiduciari previsti dal Companies Act
- Obblighi annuali:
    - Bilancio e relazione annuale al CRO
    - Filing fiscale al Revenue
    - Compliance aggiuntiva se registrata come charity

La Company Limited by Guarantee (CLG) rappresenta una soluzione ideale per soggetti non-profit che necessitano di una struttura giuridica formale e responsabile in Irlanda. Tuttavia, richiede una gestione amministrativa e fiscale accurata, soprattutto se si mira all'ottenimento dello status di ente caritatevole e dei relativi benefici fiscali.

Trust e Entità Fiduciarie

Il sistema giuridico irlandese riconosce e disciplina i trust sia attraverso la common law di matrice anglosassone, sia tramite normative statutarie, in particolare il Trustee Act 1893. Nonostante l'origine storica, il quadro normativo dei trust è stato progressivamente arricchito da interventi settoriali che regolano ambiti specifici, come fondi pensione, fondi d'investimento e piani di incentivazione aziendale.

I trust irlandesi sono strutture in cui un soggetto, il trustee, detiene legalmente beni o diritti per conto di uno o più beneficiari, secondo i termini fissati in un trust deed.

Il trustee ha obblighi fiduciari rigorosi, deve amministrare il patrimonio con diligenza e imparzialità, e può essere una persona fisica o un'entità giuridica, anche professionale o regolamentata.

In assenza di personalità giuridica autonoma del trust, il trustee agisce formalmente come proprietario legale, pur essendo vincolato all'interesse dei beneficiari.

In Irlanda esistono diverse tipologie di trust con finalità e strutture diverse.
Tra le forme più comuni vi sono i trust per piani pensionistici, gli unit trust nel settore degli investimenti collettivi, i piani di partecipazione azionaria per i dipendenti e i trust caritatevoli. Alcuni trust sono regolati da norme settoriali molto dettagliate, oltre alla disciplina generale del diritto dei trust.

Tra i trust più rilevanti sotto il profilo economico e fiscale vi sono:

- **i fondi pensione aziendali o individuali,** quasi sempre costituiti mediante atto di trust. La regolamentazione di questi fondi è affidata alla Pensions Authority e al Retirement Benefits District dell'Ufficio delle Entrate (Revenue), e prevede obblighi specifici per i trustees, stabiliti dal Pensions Act 1990, dal Taxes Consolidation Act 1997 e dalla normativa generale in materia di lavoro e previdenza. Le contribuzioni ai fondi pensione approvati danno diritto a benefici fiscali, soggetti a limiti annuali e condizioni di età e reddito del contribuente. I membri del fondo hanno diritti informativi e patrimoniali ben definiti, e i trustees devono garantire la conformità del fondo agli standard previsti dalla normativa.

- **gli unit trust,** utilizzati per la costituzione di organismi di investimento collettivo del risparmio (UCITS) o di fondi di investimento alternativi (AIF). In questo modello, il fondo non ha personalità giuridica propria ed è rappresentato dal trustee e dalla società di gestione, che operano congiuntamente per conto degli investitori. Il trust deed che istituisce un unit trust stabilisce i poteri gestionali, le responsabilità fiduciarie ed i diritti degli investitori, che detengono unità di partecipazione anziché azioni. Ogni unità rappresenta una quota degli asset complessivi del fondo, ed è soggetta a valutazione giornaliera o periodica secondo le regole del fondo stesso. Gli unit trust sono sottoposti alla supervisione della Central Bank of Ireland, che vigila sulla trasparenza, liquidità e gestione prudenziale del fondo.

- **i piani di partecipazione agli utili e piani azionari per dipendenti,** spesso strutturati sotto forma di employee share ownership trusts (ESOT) o approved profit sharing schemes (APSS). Questi strumenti, se approvati dalla Revenue, offrono agevolazioni fiscali sia all'azienda che ai

dipendenti, incentivando la partecipazione dei lavoratori al capitale o ai profitti. I trust costituiti per finalità di incentivazione aziendale sono soggetti a regolamenti specifici e devono rispettare limiti su valori, tempistiche e soggetti beneficiari.

Accanto a queste strutture, il diritto irlandese riconosce anche i trust di beneficenza, utilizzati per finalità filantropiche, religiose, educative o di pubblica utilità. I trust caritatevoli possono essere costituiti come trust privati o come società limited by guarantee, ma sono regolati in ogni caso dalla Charities Act 2009 e devono essere registrati presso la Charities Regulator. Tali entità godono di esenzione fiscale su numerose imposte, a condizione che perseguano esclusivamente scopi caritatevoli riconosciuti e che non distribuiscano profitti a privati.

Nel 2025, l'attenzione del legislatore si è concentrata anche sulla trasparenza e sulla tracciabilità dei beneficiari dei trust. In particolare, l'obbligo di registrazione del beneficial ownership dei trust (il cosiddetto Central Register of Beneficial Ownership of Trusts – CRBOT) è divenuto pienamente operativo.

Tutti i trust con rilevanza fiscale in Irlanda devono comunicare informazioni sui beneficiari effettivi, sui settlors, sui protectors e sui trustees, ai fini del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in linea con la V Direttiva Antiriciclaggio dell'UE.

La fiscalità dei trust in Irlanda dipende dalla loro classificazione. I trust residenti sono soggetti a imposte sul reddito, capital gains tax e, in alcuni casi, inheritance tax o gift tax, a seconda del trattamento previsto per i trasferimenti ai beneficiari. I trust non residenti sono invece tassati solo sui redditi di fonte irlandese, salvo presenza di uno o più trustees residenti nel Paese, circostanza che può determinare la residenza fiscale del trust stesso.

Il trattamento fiscale varia notevolmente se il trust è discrezionale o fixed interest. Nei trust discrezionali, il trustee mantiene un potere di scelta sull'attribuzione dei benefici, e la tassazione può avvenire in capo al trust fino al momento della distribuzione. Nei trust a interessi determinati (fixed interest), invece, il reddito è generalmente attribuito direttamente al beneficiario.

Il trust, in Irlanda, si conferma dunque uno strumento estremamente versatile, impiegabile per la protezione patrimoniale, la pianificazione successoria, la gestione di fondi collettivi e la partecipazione azionaria, ma richiede una gestione tecnica attenta, supportata da consulenza legale e fiscale qualificata, specialmente alla luce dell'evoluzione normativa e degli obblighi di trasparenza imposti dal contesto europeo.

3. CREAZIONE DI UNA PRESENZA DALL'ESTERO IN IRLANDA

L'Irlanda continua a essere una delle giurisdizioni più attrattive d'Europa per le imprese straniere che desiderano aprire una sede o avviare operazioni internazionali.

Le sue caratteristiche fiscali favorevoli, una normativa societaria trasparente e un quadro giuridico stabile basato sulla common law la rendono particolarmente adatta alla costituzione di entità locali.

Le due modalità principali attraverso cui una società straniera può stabilire una presenza in Irlanda sono la costituzione di una **Società per azioni,** con **soci a responsabilità limitata (LTD)** o l'apertura di una **filiale registrata.**

Costituzione di una società per azioni con responsabilità limitata dei soci (LTD)

Il metodo più comune scelto dalle imprese straniere per entrare nel mercato irlandese è la costituzione di una Private Company Limited by Shares (LTD).
Questo modello offre massima flessibilità, piena capacità giuridica e responsabilità dei soci limitata al capitale sottoscritto.

La società irlandese può essere interamente controllata da una società madre estera o da soggetti non residenti, senza alcuna restrizione sulla proprietà.
Non vi è alcun obbligo di avere azionisti irlandesi, e ciò consente una struttura 100% estera, mantenendo comunque tutti i benefici concessi alle entità domestiche.

Le LTD a capitale estero sono infatti considerate residenti fiscalmente in Irlanda (salvo diversa configurazione) e hanno pieno accesso a:

- aliquota ordinaria Corporate Tax al 12,5% (per redditi da attività commerciali attive);
- trattati contro la doppia imposizione (oltre 70 in vigore);
- esenzioni su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate;
- regime favorevole per la repatriation of profits e le royalties infragruppo;
- benefici legati al regime R&D Tax Credit, Knowledge Development Box e Capital Allowances su IP.

Ai fini della costituzione, è richiesta una sede in Irlanda, ossia un indirizzo fisico utilizzabile per comunicazioni legali e ufficiali. La società deve inoltre avere una "*place of business*" attiva nello Stato (che può coincidere con l'ufficio registrato).

A partire dal 2024, in base al Companies (Corporate Governance and Transparency) Act 2024, tutte le società irlandesi, comprese quelle a controllo

estero, devono:

- comunicare i beneficiari effettivi al Central Register of Beneficial Ownership (RBO);
- tenere aggiornata l'anagrafica dei direttori, dei segretari e della sede legale;
- adeguarsi alle nuove disposizioni sul filing elettronico obbligatorio presso il Companies Registration Office (CRO);
- garantire la conformità con il sistema integrato di vigilanza fiscale e contabile (inclusi i nuovi standard sulla fatturazione elettronica intra-UE e nazionale, progressivamente introdotti fino al 2026).

In generale, una LTD può essere costituita con:

- un solo direttore, purché sia residente nello Spazio Economico Europeo (SEE), oppure con due direttori se entrambi non residenti;
- un segretario, che può essere interno o esterno, purché non coincidente con l'unico direttore;
- un capitale sociale minimo simbolico (es. 100 euro), senza obbligo di versamento immediato.

Per le società straniere che desiderano un maggiore controllo o riservatezza, è anche possibile adottare strutture a più livelli, con una LTD irlandese detenuta da una holding intermedia (es. UE, UK, Svizzera o Emirati), in funzione di ottimizzazione fiscale e protezione patrimoniale.

Registrazione di una filiale (branch) in Irlanda

In alternativa alla costituzione di una nuova entità, un'impresa estera può decidere di stabilire una filiale (branch) in Irlanda. A differenza della LTD, la filiale non è una persona giuridica distinta dalla casa madre, ma un'estensione operativa e legale della stessa. Questo implica che la casa madre rimane direttamente responsabile per tutte le obbligazioni contratte dalla filiale in Irlanda.

La registrazione della filiale è obbligatoria secondo la Parte 21 del Companies Act 2014 e deve essere completata entro 30 giorni dalla data di apertura della sede operativa in Irlanda.

Il processo prevede la presentazione al Companies Registration Office (CRO) dei seguenti documenti:

- Modulo F12, se la società madre è costituita in un Paese dell'Area Economica Europea (SEE);
- Modulo F13, se la società madre è registrata in un Paese extra-SEE;

- Copia autenticata dell'atto costitutivo, statuto e certificato di costituzione della società madre (con traduzione giurata, se non in inglese);
- Ultimo bilancio approvato della società madre (conforme agli standard contabili del Paese di origine o IFRS);
- Eventuali certificati di cambio di denominazione;
- Tassa di registrazione prevista dalla normativa vigente (da 15 a 50 euro a seconda del formato).

Una volta registrata, la filiale dovrà adempiere agli obblighi di legge, tra cui
:

- comunicazione di ogni modifica societaria (es. amministratori, sede legale, statuto, rappresentanti legali);
- presentazione annuale del bilancio della casa madre;
- eventuali obblighi fiscali in Irlanda, se l'attività della filiale configura una stabile organizzazione ai fini fiscali.

Ai sensi della normativa fiscale irlandese vigente, la filiale è soggetta a tassazione esclusivamente sui profitti attribuibili all'attività svolta in Irlanda.

In presenza di una stabile organizzazione, essa è assoggettata alla corporation tax irlandese e deve tenere una contabilità separata dalle attività della casa madre, con una documentazione di transfer pricing conforme agli standard OCSE.

L'utilizzo della filiale è meno comune rispetto alla costituzione di una LTD, soprattutto per motivi di responsabilità e compliance. Tuttavia, può essere preferibile in contesti come:

- attività temporanee o di esplorazione del mercato irlandese;
- esigenze di rappresentanza legale senza necessità di creare un'entità autonoma;
- attività regolamentate (es. banche, assicurazioni, istituzioni finanziarie) dove la vigilanza della casa madre è necessaria.

Considerazioni strategiche

Sia la costituzione di una società per azioni con soci a responsabilità limitata che la registrazione di una filiale consentono di operare pienamente nel mercato irlandese, ma offrono vantaggi e implicazioni differenti. In sintesi:

- **LTD**: piena separazione patrimoniale, maggiore credibilità commerciale, agevole accesso a incentivi fiscali, responsabilità limitata.
- **Filiale**: struttura più leggera, ma senza separazione giuridica; responsabilità diretta della casa madre; compliance più legata alla

giurisdizione di origine.

La tendenza prevalente tra le multinazionali e le PMI estere resta quella di costituire una LTD, in quanto offre un maggior grado di autonomia gestionale, una protezione giuridica completa e pieno accesso alle agevolazioni fiscali irlandesi.

4. FORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ PRIVATA IN IRLANDA

La disciplina generale delle società in Irlanda è contenuta nel Companies Act 2014, il quale regola la costituzione, l'amministrazione, le responsabilità degli amministratori, le operazioni sul capitale, la rendicontazione finanziaria, le distribuzioni di utili, la fusione e la dissoluzione delle società.

Il Companies Act è una normativa organica e moderna che si applica sia alle società private che a quelle pubbliche, e viene regolarmente aggiornato per recepire le direttive europee e le evoluzioni della prassi aziendale.

Il controllo dell'applicazione del Companies Act è affidato a due enti principali:

- **Il Companies Registration Office (CRO),** responsabile della registrazione delle società e della gestione del registro imprese;
- **L'Office of the Director of Corporate Enforcement (ODCE),** ora integrato nella Corporate Enforcement Authority (CEA), che vigila sull'integrità delle attività societarie e persegue violazioni degli obblighi amministrativi, contabili e fiduciari.

Alcuni settori sono soggetti a regolamentazione specifica da parte di enti di vigilanza settoriali, come la Central Bank of Ireland per i servizi finanziari, la Commission for Regulation of Utilities (CRU) per energia e acqua, e la Broadcasting Authority of Ireland per i media.

Le società irlandesi quotate su Euronext Dublin, sull'Euronext Growth Market o su altri mercati regolamentati sono soggette a ulteriori obblighi di governance, disclosure e compliance, tra cui:

- Regolamenti sulle ammissioni a quotazione;
- Codice di Corporate Governance del Regno Unito e allegati irlandesi;
- Regolamento Prospetti e Market Abuse Regulation (MAR);
- Takeover Rules e Transparency Regulations.
- Direttive sui diritti degli azionisti e sulle acquisizioni sostanziali.

Società già costituite (shelf companies) e società su misura

In Irlanda è possibile acquistare shelf companies, ossia società già costituite ma inattive, pronte per essere attivate immediatamente. Tuttavia, molte imprese preferiscono costituire una società su misura con uno statuto personalizzato, specialmente per assicurarsi una governance compatibile con le esigenze del gruppo societario, i requisiti regolamentari o i vincoli interni di corporate policy.

Processo di costituzione

La costituzione di una Private Company Limited by Shares (LTD) avviene attraverso la registrazione presso il CRO, presentando il modulo preposto unitamente all'atto costitutivo, in formato approvato. Il modulo raccoglie le seguenti informazioni:

- Denominazione sociale proposta.
- Indirizzo della sede legale (registered office) in Irlanda;
- Attività principale (con codice NACE);
- Dati dei direttori e del segretario;
- Identità dei soci fondatori e numero di azioni sottoscritte.

Dal 2024, l'intero processo si svolge online attraverso il portale CORE (Companies Online Registration Environment). Il rilascio del certificato di costituzione avviene normalmente entro 3–5 giorni lavorativi. Affinché la registrazione sia valida, è necessario dichiarare che la società svolgerà attività reale in Irlanda. Ciò include qualsiasi attività legale, compreso il semplice possesso o gestione di beni.

È obbligatorio:

- Nominare almeno un direttore residente nel SEE (salvo presentazione di un'assicurazione di 25.000 euro per 2 anni);
- Nominare un segretario che può essere una persona fisica o una società;
- Avere un indirizzo fisico in Irlanda (non è ammesso una semplice PO Box);
- Richiedere il numero di registrazione fiscale (TRN) e, se necessario, la partita IVA (VAT number).

Atto costitutivo e statuto

Per le società a responsabilità limitata irlandesi (Private Company Limited by Shares - LTD), l'atto costitutivo è contenuto in un unico documento denominato "*Constitution*". Questo documento ha sostituito il precedente sistema in due parti, composto da "*Memorandum of Association*" e "*Articles of Association*", ancora previsto per altre forme societarie irlandesi (ad esempio, Designated Activity Company – DAC).

La Constitution di una LTD stabilisce le regole di funzionamento della società, i poteri degli amministratori, i diritti dei soci e altre disposizioni essenziali per la gestione.

A partire dall'entrata in vigore del Companies Act 2014, non è più obbligatorio indicare l'oggetto sociale all'interno della Constitution, poiché le LTD in Irlanda godono di piena capacità giuridica: ciò significa che possono esercitare qualsiasi attività commerciale o imprenditoriale, salvo che siano espressamente previste restrizioni statutarie.

Questo elimina il rischio di "*ultra vires*" (cioè, operazioni al di fuori dello scopo sociale) che in passato poteva invalidare alcuni atti societari. Questa semplificazione rende la LTD uno dei veicoli societari più flessibili e adatti per attività imprenditoriali generiche o in evoluzione.

Per DAC, PLC e altre forme, lo statuto resta suddiviso in:

- Memorandum of Association.
- Articles of Association.

Assemblea generale e governance

Le Private Company Limited by Shares (LTD) in Irlanda godono di una struttura semplificata rispetto ad altre forme societarie, anche per quanto riguarda gli obblighi assembleari. In particolare, non sono obbligate a tenere un'Assemblea Generale Annuale (AGM), a condizione che tutti i soci acconsentano per iscritto a rinunciare a tale obbligo per l'anno in corso. Questo consente una gestione più snella, soprattutto nelle società a ristretta base sociale.

Tuttavia, la rinuncia all'AGM non esonera la società dagli obblighi fondamentali, tra cui:

- l'approvazione dei bilanci annuali da parte degli amministratori e, se richiesto, dei soci;
- la nomina o conferma del revisore legale *(statutory auditor)*, ove applicabile, ad esempio quando la società non soddisfa le condizioni per l'esonero dall'obbligo di revisione *(audit exemption).*

Se invece la società decide o è obbligata a tenere un'AGM, la normativa prevede che:

- la prima AGM debba tenersi entro 18 mesi dalla data di costituzione della società;
- le assemblee successive debbano essere convocate entro 15 mesi dall'ultima AGM e comunque non oltre 9 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono i conti annuali.

È importante notare che, anche in assenza di un'AGM formale, le LTD devono comunque adempiere a tutti gli obblighi di deposito presso il Companies Registration Office (CRO), inclusa la presentazione del bilancio annuale entro i termini previsti, e la tenuta aggiornata dei registri societari.

Questa flessibilità rende la LTD particolarmente adatta a imprenditori e gruppi familiari che desiderano limitare la burocrazia, pur mantenendo la conformità legale e contabile.

Obblighi contabili e bilanci

Ogni società irlandese deve tenere registri contabili aggiornati e depositare annualmente:

- il bilancio (income statement e balance sheet);
- la relazione degli amministratori.
- la relazione del revisore (salvo esenzione).

Le Private Company Limited by Shares (LTD) in Irlanda sono tenute a predisporre e depositare annualmente i bilanci, in conformità con quanto previsto dal Companies Act 2014. I bilanci devono fornire una rappresentazione veritiera e corretta *(true and fair view*) della situazione finanziaria e delle operazioni aziendali.

Requisiti formali dei bilanci

I bilanci devono essere:

- approvati dal Consiglio di Amministrazione, che se ne assume la responsabilità legale
- firmati da almeno un amministratore (director) e dal segretario della società (o da due amministratori, se non è stato nominato un segretario)
- presentati all'Assemblea Generale Annuale (AGM), qualora la società decida di convocarla
- depositati presso il Companies Registration Office (CRO) insieme all'Annual Return, rispettando le scadenze previste

Scadenze di presentazione – Annual Return

La prima dichiarazione annuale (Annual Return) deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di costituzione della società. Questa prima dichiarazione non richiede l'allegazione dei bilanci. Le dichiarazioni annuali successive devono essere presentate entro 28 giorni dalla Annual Return Date (ARD), che viene fissata ogni anno in base alla data dell'ultima presentazione. In caso di bilanci allegati, il bilancio deve riferirsi a un esercizio terminato entro i 9 mesi precedenti

la ARD.

La mancata presentazione nei termini comporta sanzioni automatiche e può comportare la perdita dell'esenzione dalla revisione legale, oltre a rischi di scioglimento forzato della società in caso di inadempienze persistenti.

Tipologie di bilanci e soglie dimensionali

Il Companies Act 2014 distingue tra varie categorie di società per determinare gli obblighi contabili:

Micro Companies

Società che soddisfano almeno due dei seguenti tre criteri:

Fatturato annuo	≤ €700.000
Totale attivo	≤ €350.000
Dipendenti medi	≤ 10

Vantaggi:

- Possibilità di redigere bilanci estremamente semplificati (*micro-entity accounts)*
- Esenzione dalla revisione legale (*audit*)

Small Companies

Società che soddisfano almeno due dei seguenti tre criteri:

Fatturato annuo	≤ €12 milioni
Totale attivo	≤ €6 milioni
Dipendenti medi	≤ 50

Vantaggi:

- Possibilità di depositare bilanci abbreviati (*abridged financial statements*)
- Esenzione dalla revisione legale, a meno che:
    - La società appartenga a un gruppo di società che supera le soglie consolidate
    - Operi in settori regolamentati (es. finanza, assicurazioni)
    - Abbia perso l'esenzione per mancato deposito nei termini

Medium e Large Companies

Società che superano i limiti sopra indicati devono:

- Depositare bilanci completi, comprensivi di nota integrativa, relazione degli amministratori e relazione del revisore (se richiesto)
- Sottoporsi obbligatoriamente a revisione legale dei conti

Nota importante
Anche le small o micro-companies devono comunque garantire che i bilanci siano conformi ai principi contabili generalmente accettati (GAAP irlandesi o IFRS, a seconda dei casi) e conservare tutti i documenti giustificativi (registri contabili, fatture, contratti) per almeno sei anni.

Filiali delle Società Estere

Le società estere che operano in Irlanda attraverso una filiale o una sede secondaria sono tenute a rispettare specifici obblighi di rendicontazione presso il Companies Registration Office (CRO), in conformità al Companies Act 2014, Parte 21. Tra questi, uno dei principali adempimenti è la presentazione annuale del modulo preposto.

Presentazione documentale

Il modulo deve essere presentato ogni anno entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci della società madre.
Il modulo serve a comunicare i dettagli di rendicontazione contabile della casa madre della società estera che ha stabilito una presenza commerciale in Irlanda.
Questa obbligazione riguarda sia le società costituite in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (EEA), sia le società costituite al di fuori dell'EEA (non-EEA companies).

Documentazione da allegare al Form F7

Alla presentazione del modulo deve essere sempre allegata una copia del bilancio certificato della società madre (*certified financial statements*), che riporti la situazione finanziaria consolidata della capogruppo. La documentazione include:

- stato patrimoniale
- conto economico
- nota integrativa
- eventuale relazione di revisione (audit report), se applicabile

Requisiti per società non-EEA

Per le società costituite in Paesi extra EEA, i bilanci devono essere redatti secondo i principi contabili vigenti nello Stato di costituzione della società. Tuttavia, laddove i bilanci non siano redatti in inglese o irlandese:

- è necessario allegare una traduzione certificata del bilancio,
- accompagnata dalla versione originale nella lingua madre.

Questo garantisce trasparenza e accessibilità ai fini della registrazione e della verifica da parte delle autorità irlandesi.

Obblighi in assenza di bilanci nello Stato d'origine

Nel caso in cui una società non-EEA stabilisca una filiale o sede operativa in Irlanda, ma provenga da un Paese dove non vi è obbligo di redazione dei bilanci societari, la legislazione irlandese prevede comunque l'obbligo di depositare:

- bilanci redatti secondo gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS), oppure
- bilanci conformi alla Direttiva 2013/34/UE, adottata come riferimento per la redazione dei conti annuali.

In pratica, l'esonero previsto nel Paese d'origine non esonera dall'obbligo di rendicontazione in Irlanda, qualora la società operi tramite una filiale o una sede secondaria nel Paese.

Sanzioni per inadempimento

La mancata presentazione del modulo e della documentazione richiesta può comportare:

- sanzioni pecuniarie
- l'apertura di una procedura di scioglimento forzato della sede in Irlanda
- restrizioni alla possibilità di operare legalmente sul territorio irlandese

5. OBBLIGHI INFORMATIVI E DOCUMENTALI DELLE SOCIETÀ LTD IN IRLANDA

Le società per azioni con soci a responsabilità limitata (Private Company Limited by Shares – LTD) registrate in Irlanda sono soggette a una serie di obblighi di trasparenza e identificazione, che si applicano sia alla documentazione cartacea sia alla comunicazione digitale.

Tali obblighi hanno lo scopo di tutelare i consumatori, i partner commerciali e le autorità, garantendo una piena tracciabilità delle entità societarie coinvolte nelle operazioni economiche.

Obblighi informativi minimi su documenti commerciali e sito web

Ogni società deve includere in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni in tutte le lettere commerciali, moduli d'ordine, fatture, ricevute, lettere di credito e sul sito web aziendale:

- denominazione sociale completa e forma giuridica della società (es. "XYZ Ltd")
- numero di registrazione presso il Companies Registration Office (CRO) e relativa giurisdizione (Irlanda)
- indirizzo della sede legale *(registered office*)

Inoltre, nelle lettere commerciali devono essere indicati anche:

- i nomi di tutti gli amministratori della società (directors)
- la nazionalità degli amministratori, se diversa da quella irlandese

Questi obblighi sono validi anche per tutte le pubblicazioni ufficiali della società.

Società che operano con nome commerciale (business name)

Qualora la LTD operi utilizzando un nome commerciale diverso dal nome legale (es. una denominazione di fantasia o marchio), e abbia registrato tale nome ai sensi del Registration of Business Names Act 1963, è tenuta a indicare:

- il nome legale completo della società, in aggiunta al business name
- i riferimenti societari di base (come descritti sopra) in tutte le lettere commerciali e documenti ufficiali

Obblighi per le attività online e contratti a distanza

La normativa UE recepita in Irlanda prevede obblighi informativi aggiuntivi per le attività svolte via internet, in particolare per i contratti a distanza (e-commerce):

- **Il Regolamento delle Comunità Europee (SI n. 68/2003)** recepisce la Direttiva 2000/31/CE (Direttiva sui Servizi della Società dell'Informazione), imponendo a chi offre beni o servizi online di fornire in modo accessibile:
  - nome legale della società
  - indirizzo geografico, e e-mail
  - numero CRO
  - riferimenti all'autorità di vigilanza, se operante in settori regolamentati
- **Il Regolamento UE n. 484/2013** (*Consumer Information, Cancellation and Other Rights*) traspone la Direttiva 2011/83/UE, garantendo i diritti del consumatore nei contratti a distanza, anche in materia di diritto di recesso, informativa precontrattuale, e trattamento dei dati personali.

Validità dei documenti e poteri di firma

Non sono previste formalità particolari per la validità di contratti e documenti commerciali firmati per conto della società, purché la persona che sottoscrive sia debitamente autorizzata (es. per delibera del consiglio di amministrazione o in qualità di director o company secretary). Tuttavia, quando un documento deve essere eseguito come atto formale (*deed*), si applicano regole più stringenti:

- Sull'atto deve essere applicato il sigillo societario (*company seal*)
- deve essere firmato da un direttore e controfirmato da un altro direttore, dal segretario o da una persona appositamente autorizzata
- se lo statuto della società (*Constitution*) non prevede disposizioni specifiche, si applica l'art. 43 del Companies Act 2014, che stabilisce la validità della firma congiunta come sopra

Firme elettroniche e validità legale

Le firme elettroniche sono pienamente riconosciute in Irlanda sin dal Electronic Commerce Act 2000, integrato dal Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS) sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.
In sintesi:

- una firma elettronica avanzata o qualificata ha lo stesso valore legale di una firma autografa
- la controparte di un contratto deve espressamente acconsentire all'uso

della firma elettronica (*consent requirement*)
- è possibile utilizzare anche il sigillo elettronico, riconosciuto ai sensi dello stesso regolamento

La Law Society of Ireland ha inoltre emesso linee guida sulla redazione virtuale di documenti, distinguendo tra:

- **contratti ordinari**, che possono essere firmati elettronicamente e scambiati via e-mail o piattaforme digitali
- **atti formali** (*deeds*), per i quali si raccomanda l'uso di firme elettroniche qualificate o di procedere con modalità più formali in base al contenuto

Documenti che non possono essere firmati elettronicamente

Alcuni documenti sono esclusi dall'ambito di applicazione delle firme elettroniche e devono essere firmati manualmente, tra cui:

- testamenti
- atti di trust
- procure di durata illimitata
- atti relativi a diritti o interessi su beni immobili

6. AZIONISTI

Le Private Company Limited by Shares (LTD) rappresentano il tipo societario più comune in Irlanda per attività commerciali di piccole e medie dimensioni.
La normativa di riferimento è il Companies Act 2014, che definisce in modo dettagliato le regole relative agli azionisti (*members*), ai loro poteri decisionali, e alle maggioranze richieste per l'approvazione di delibere ordinarie o straordinarie.

Numero di soci ammessi

Le società LTD possono essere costituite anche da un solo socio, rendendole particolarmente adatte a imprenditori individuali o gruppi familiari.
Il numero massimo di soci ammessi è 149.
Qualsiasi tentativo di registrazione oltre tale soglia è giuridicamente nullo.
Tuttavia, il limite non si applica:

- ai dipendenti o ex dipendenti della società che detengano azioni durante o dopo il loro periodo di impiego;
- alle quote detenute congiuntamente da due o più persone: tali soggetti vengono considerati un solo socio ai fini del conteggio.

Per le Public Limited Companies (PLC) o le companies limited by guarantee (CLG), non esiste un limite massimo al numero di soci.

Diritti e responsabilità degli azionisti

Gli azionisti di una LTD irlandese esercitano i loro diritti principalmente attraverso:

- il diritto di partecipare alle assemblee generali (se previste);
- il diritto di voto su delibere ordinarie e straordinarie;
- il diritto di ricevere dividendi, se deliberati;
- il diritto di ricevere copia dei bilanci e di altre informazioni societarie;
- il diritto di richiedere l'intervento giudiziario in caso di comportamenti oppressivi o violazioni gravi da parte degli amministratori (*oppression remedy* – section 212 Companies Act 2014).

Dal punto di vista della responsabilità, gli azionisti di una LTD rispondono limitatamente al capitale sottoscritto: non sono personalmente responsabili per i debiti della società, salvo in casi di dolo o frode.

Approvazione dei bilanci

I bilanci annuali devono essere:

- approvati dal Consiglio di Amministrazione, che ne assume la responsabilità;
- disponibili per l'approvazione da parte degli azionisti, se è prevista un'assemblea generale;
- allegati all'Annual Return e depositati presso il Companies Registration Office (CRO).

In assenza di Annual general meeting (che le LTD possono validamente omettere se tutti i soci acconsentono per iscritto), i bilanci si considerano approvati a seguito dell'approvazione interna da parte del board.

Delibere ordinarie e straordinarie – maggioranze richieste

Nel sistema irlandese, le decisioni degli azionisti possono essere adottate tramite ordinaria risoluzione *(ordinary resolution*) o risoluzione straordinaria *(special resolution*), a seconda della materia trattata.

- **Ordinary Resolution:** approvata con maggioranza semplice dei voti (oltre il 50%) dei soci presenti o rappresentati. È richiesta, ad esempio, per:
  - nomina e conferma degli amministratori
  - approvazione dei conti
  - distribuzione degli utili
  - operazioni ordinarie
- **Special Resolution**: richiede una maggioranza qualificata di almeno il 75% dei voti espressi. È necessaria per:
  - modifiche alla Constitution della società
  - revoca anticipata degli amministratori
  - aumento o riduzione del capitale sociale
  - cambio di nome della società
  - approvazione di operazioni straordinarie (fusioni, cessioni, liquidazioni volontarie)

Le risoluzioni possono essere approvate in assemblea oppure per iscritto (written resolution), con il consenso unanime dei soci, come previsto dal Companies Act 2014.

Revoca di un amministratore

Un amministratore può essere rimosso prima della scadenza del mandato con:

- una special resolution approvata dai soci (maggioranza del 75%)
- nel rispetto delle procedure di notifica, inclusa la possibilità per l'amministratore interessato di presentare osservazioni
- anche in assenza di giusta causa, salvo che la Constitution preveda diversamente

In caso di amministratori nominati ai sensi di patti parasociali o da specifici blocchi azionari, la revoca può comportare conseguenze contrattuali ma resta valida dal punto di vista societario.

Accesso e trasparenza

Gli azionisti hanno diritto di:

- consultare e ricevere copia della Constitution, dei bilanci, del registro dei soci, del registro degli amministratori
- ricevere notifica delle delibere e delle proposte sottoposte a voto
- convocare un'assemblea straordinaria se rappresentano almeno il 10% del capitale sociale (o il 5% in alcune circostanze)

7. REQUISITI MINIMI DI CAPITALE

Le società a responsabilità limitata irlandesi (Private Company Limited by Shares – LTD) godono di grande flessibilità nella gestione del capitale sociale e nella struttura dei diritti azionari.
La normativa è contenuta principalmente nel Companies Act 2014, che prevede disposizioni dettagliate su emissione, trasferimento, struttura e governance dei titoli azionari.

Capitale sociale minimo e autorizzato

Ogni LTD deve avere almeno un'azione emessa, come condizione essenziale per l'esistenza giuridica della società. Le LTD non sono tenute a indicare un capitale sociale massimo autorizzato (*authorised share capital*). Se lo statuto (*Constitution*) non specifica alcun limite massimo, la società può emettere un numero illimitato di azioni. Tuttavia, è possibile indicare volontariamente un tetto massimo all'emissione, per fini di controllo o patti parasociali.

Non esiste un capitale sociale minimo obbligatorio per le LTD irlandesi. A differenza delle società pubbliche (PLC), non è richiesto un versamento minimo né una soglia di capitale liberato per iniziare ad operare.

Denominazione e valuta delle azioni

Le azioni possono essere denominate in qualsiasi valuta (tipicamente euro o sterline), a condizione che la denominazione e la valuta siano chiaramente indicate nella Constitution della società al momento della costituzione.

Eventuali modifiche (come il cambiamento della valuta o del valore nominale delle azioni) sono consentite, purché non comportino una riduzione del capitale emesso, e devono essere approvate tramite ordinary resolution degli azionisti.

Classi di azioni e diritti connessi

Le LTD possono emettere diverse classi di azioni con diritti differenziati, tra cui:

- diritti di voto (pieno, limitato o nessuno
- diritti patrimoniali (dividendi preferenziali, partecipazione agli utili)
- diritti di liquidazione
- restrizioni alla trasferibilità

Le caratteristiche specifiche di ciascuna classe devono essere esplicitamente previste nello statuto (*Constitution*) o in un successivo atto di modifica o integrazione dello stesso.

Trasferimento delle azioni

In linea di principio, le azioni delle società irlandesi sono trasferibili, ma le LTD possono introdurre restrizioni nel proprio statuto per motivi di controllo societario.
Il trasferimento si perfeziona solo a seguito di:

- redazione di un atto di trasferimento scritto, firmato dalle parti;
- assolvimento dell'imposta di bollo (1% sul valore dichiarato se superiore a 1.000 euro oppure aliquota maggiorata del 7,5 % se le azioni derivano oltre il 50 % del loro valore da immobili non-residenziali irlandesi), o presentazione di apposita dichiarazione di esenzione;
- approvazione da parte del consiglio di amministrazione, che ha potere discrezionale ex sezione 95 del Companies Act 2014;
- iscrizione del cessionario nel registro dei soci.

Fino a tale iscrizione, il trasferimento non produce effetti verso terzi e il cessionario non acquisisce alcun diritto di proprietà o voto.

Discrezionalità del consiglio e limiti

Ai sensi della sezione 95 del Companies Act 2014, gli amministratori hanno piena discrezionalità nel rifiutare la registrazione di un trasferimento di azioni, salvo diversa previsione della Constitution.
In caso di rifiuto, il consiglio deve notificare il diniego entro due mesi dalla ricezione dell'atto di trasferimento. Se non lo fa, perde il diritto di opporsi, e il trasferimento si intende approvato per effetto del silenzio.

La società può escludere o modificare l'applicazione della sezione 95 nel proprio statuto, limitando il potere discrezionale degli amministratori.

Patti parasociali e accordi tra soci

Oltre allo statuto, gli azionisti possono stipulare accordi separati e confidenziali (Shareholders' Agreements) che disciplinano i rapporti interni, la governance e le modalità di circolazione delle quote.

A differenza della Constitution:

- l'accordo tra soci non è pubblico e non vincola legalmente la società, ma

solo le parti firmatarie
- è spesso usato per prevedere clausole di prelazione, *tag-along, drag-along,* o condizioni di vendita forzata (es. in caso di decesso, insolvenza, uscita di un socio)

Tali accordi sono particolarmente utili per:

- evitare l'ingresso di terzi non graditi nel capitale
- disciplinare la successione o l'uscita di un socio
- regolare i rapporti tra soci fondatori e investitori

Operazioni sul capitale e modifiche

Le LTD possono deliberare:

- aumenti di capitale mediante emissione di nuove azioni
- suddivisione (*split*) o raggruppamento (*consolidation*) delle azioni esistenti
- acquisto di azioni proprie (*buy-back*), nel rispetto delle condizioni di legge
- riduzioni di capitale, previa approvazione degli azionisti con special resolution e, in alcuni casi, omologazione da parte del tribunale (High Court)

Azionisti e diritto di prelazione

Gli azionisti delle Private Company Limited by Shares (LTD) in Irlanda godono di diritti specifici in materia di emissione di nuove azioni, volti a tutelare la proporzionalità delle partecipazioni e a prevenire la diluizione del capitale sociale detenuto.

In particolare, il Companies Act 2014 (sezione 69) riconosce agli azionisti un diritto di prelazione legale (*statutory pre-emption right*) nel caso di emissione di nuove azioni contro pagamento in denaro.

Applicazione del diritto di prelazione

Quando la società decide di emettere nuove azioni a pagamento (*for cash consideration*), è tenuta a offrire le nuove azioni in via prioritaria agli azionisti esistenti, in proporzione alle azioni già detenute (*pro-rata*).

Tale offerta:

- deve essere comunicata per iscritto ai soci;

- deve essere mantenuta aperta per almeno 14 giorni, durante i quali gli azionisti possono esercitare (in tutto o in parte) il diritto di sottoscrizione;
- decorso tale termine, le azioni non sottoscritte possono essere offerte a terzi.

Questo meccanismo mira a garantire stabilità e trasparenza nella compagine azionaria, evitando l'ingresso non controllato di nuovi soci o l'indebolimento delle partecipazioni strategiche.

Esclusione o modifica del diritto di prelazione

La società e gli azionisti possono derogare al diritto di prelazione nei seguenti modi:

- **Statutariamente**: lo statuto (*Constitution*) della LTD può escludere o limitare il diritto di prelazione, integralmente o per determinate categorie di azioni o circostanze.
- **Per delibera degli azionisti**: è possibile approvare una special resolution (maggiore uguale al 75%) per esonerare l'obbligo di prelazione in una singola occasione o per un determinato periodo.
- **Per rinuncia individuale:** ogni azionista può rinunciare espressamente e per iscritto al proprio diritto di prelazione (comunicandolo al segretario).

Tali deroghe sono frequenti in contesti di aumento di capitale finalizzato all'ingresso di nuovi investitori (es. venture capital), oppure in operazioni di riorganizzazione societaria.

Esclusioni previste per legge

I diritti di prelazione non si applicano automaticamente nelle seguenti situazioni, anche in assenza di deroghe statutarie:

- **Piani di incentivazione ai dipendent**i *(Employee Share Schemes)*, dove l'assegnazione di azioni ha finalità retributive e motivazionali;
- **Assegnazione di azioni gratuite** (*bonus shares*), in quanto non comportano versamenti in denaro e sono di solito distribuite pro-rata agli azionisti esistenti.

Prassi consigliata

Nel caso in cui si preveda un'emissione di nuove azioni, si raccomanda di:

- verificare preventivamente le disposizioni della Constitution;
- convocare un'assemblea straordinaria (se necessario) per approvare la rinuncia collettiva al diritto di prelazione;

- documentare per iscritto le eventuali rinunce individuali o collettive;
- mantenere tracciabilità delle comunicazioni e dei termini per evitare contestazioni.

L'inadempimento alle regole sul diritto di prelazione può comportare la nullità della delibera di emissione, oppure dare diritto agli azionisti lesi di richiedere rimedi giudiziari (es. sospensione dell'operazione, risarcimento o annullamento).

Confronto con le PLC

Nelle società PLC (Public Limited Companies), le regole sulla prelazione sono simili nella forma, ma devono essere applicate in conformità a ulteriori normative:

- se la società è quotata, devono essere rispettate anche le regole dell'Euronext Dublin o del mercato regolamentato di riferimento;
- vi è maggiore tutela della parità informativa tra azionisti, e in genere si applicano regole più rigide sull'offerta preferenziale.

8. DIRETTORI

In Irlanda, la figura del direttore (director) è centrale nella struttura societaria, in quanto responsabile della gestione strategica, amministrativa e legale della società.

La disciplina di riferimento è contenuta nel Companies Act 2014, che stabilisce in modo puntuale i requisiti, i doveri fiduciari, le responsabilità e i limiti all'attività degli amministratori.

Numero minimo di direttori e requisiti anagrafici

- Una LTD può essere validamente costituita con un solo direttore.
- Altri tipi societari (come PLC, DAC o CLG) devono avere almeno due direttori.
- È obbligatoria la nomina di un segretario della società (Company Secretary).
- Se la LTD ha un solo direttore, questi non può essere anche il segretario.
- Un direttore deve essere una persona fisica: non possono essere nominati amministratori minorenni (età minima 18 anni), né soggetti dichiarati falliti (per tutta la durata del fallimento, normalmente pari a 12 mesi, salvo proroghe o divieti specifici ordinati da un giudice) o interdetti dalla funzione (fino a cessazione dell'interdizione).

Residenza nell'UE e obblighi di garanzia

Ogni società irlandese deve avere almeno un direttore residente in uno Stato membro dell'UE o del SEE.

Se ciò non è possibile:

- la società deve versare una cauzione di 25.000 euro, valida per due anni, a garanzia del rispetto degli obblighi fiscali e legali.
- Il premio non rimborsabile per la cauzione è pari a 1.312,50 euro.
- In alternativa, è possibile richiedere un certificato ai sensi della sezione 140 del Companies Act 2014, dimostrando un legame reale e continuo con l'attività economica in Irlanda, per esonerarsi dall'obbligo di nomina di un direttore residente.

Obblighi di registrazione e trasparenza

Al momento della nomina, ciascun direttore deve fornire:

- nome completo e precedenti nomi utilizzati
- data di nascita
- indirizzo di residenza
- cittadinanza e professione
- elenco completo di tutte le società (irlandesi o estere) di cui è stato direttore negli ultimi cinque anni

Tali informazioni sono pubblicate nel registro delle imprese (CRO) e accessibili al pubblico.

Una persona non può essere direttore in più di 25 società irlandesi contemporaneamente, salvo eccezioni previste dalla legge (gruppi societari, istituzioni finanziarie, holding regolamentate).

Doveri fiduciari e obblighi legali

I direttori delle LTD irlandesi sono tenuti a rispettare una serie di doveri fiduciari e statutari, codificati negli articoli 223–232 del Companies Act 2014.

I principali doveri includono:

- agire in buona fede e nell'interesse della società nel suo complesso (non di singoli soci);
- esercitare i propri poteri per uno scopo legittimo e non abusarne;
- evitare conflitti di interesse (personali o familiari);
- esercitare diligenza, cura e competenza come farebbe una persona ragionevole in posizione analoga;
- non rivelare informazioni riservate della società salvo autorizzazione espressa o obbligo legale.

Divulgazione di conflitti di interesse

Ai sensi della sezione 231 del Companies Act 2014, un direttore ha l'obbligo di dichiarare qualsiasi interesse personale in un contratto attuale o futuro della società.

Questo obbligo sorge quando:

- il direttore ha partecipazioni, ruoli o relazioni economiche in un'altra entità con cui la società intende contrattare;

- il contratto coinvolge persone a lui collegate (es. coniuge, figli, parenti stretti).

La notifica scritta del conflitto deve essere:

- firmata dal direttore
- comunicata al consiglio
- registrata nei libri sociali (*statutory registers*)

La mancata comunicazione può comportare sanzioni civili e, in caso di dolo, azioni per danno da parte della società.

Responsabilità civile, penale e amministrativa

I direttori sono ritenuti personalmente responsabili nei seguenti casi:

- frode o uso improprio dei fondi societari
- omessa tenuta dei libri contabili
- presentazione di bilanci falsi o fuorvianti
- trading mentre la società è insolvente, con conseguente responsabilità per i debiti contratti
- violazioni del Companies Act, della legge fiscale o del diritto del lavoro

Inoltre, il Director of Corporate Enforcement (ODCE) ha il potere di squalificare, interdire o limitare l'attività di amministratori che abbiano agito in modo scorretto o negligente.

Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (Board of Directors) è responsabile della gestione strategica e amministrativa della società.

Le sue caratteristiche principali:

- può essere composto anche da un solo membro (nelle LTD)
- si riunisce su convocazione con preavviso ragionevole
- il quorum è di norma due membri, salvo diversa previsione statutaria
- le decisioni si prendono a maggioranza semplice; il presidente ha voto decisivo in caso di parità
- il consiglio può delegare poteri a comitati o a un managing director
- può nominare procuratori per affari specifici

Il consiglio è tenuto a documentare tutte le decisioni rilevanti in verbali da

conservare nei documenti aziendali.

Diversità, indipendenza e consultazione dei dipendenti

Le grandi società quotate (soggette a reporting ESG - Enviromental, social and governance) devono includere nella loro relazione annuale una sezione sulla diversità del board, in conformità alla Direttiva 2014/95/UE e al regolamento irlandese del 2017.

Per le LTD non quotate, non vi è alcun obbligo di nominare rappresentanti dei dipendenti nel consiglio.

Tuttavia, l'art. 224 del Companies Act 2014 prevede che i direttori debbano tener conto degli interessi dei dipendenti, oltre a quelli dei soci, nell'adempimento delle proprie funzioni.

Le Societas Europaea (SE) operanti in Irlanda sono soggette a obblighi separati in materia di coinvolgimento dei lavoratori, ai sensi del Regolamento SI 623/2006.

9. RIREGISTRAZIONE DA LTD A PLC IN IRLANDA

Una società per azioni con soci a responsabilità limitata irlandese (Private Company Limited by Shares – LTD) può decidere, per ragioni strategiche, di trasformarsi in una Public Limited Company (PLC), ossia una società per azioni a partecipazione pubblica.

Questa scelta è solitamente legata all'intenzione di attrarre nuovi investimenti, aumentare il capitale sociale, offrire titoli al pubblico o prepararsi a una futura quotazione in borsa.

La transizione comporta un processo formale di riregistrazione disciplinato dalla Parte 20 del Companies Act 2014, che prevede una serie di adempimenti documentali, contabili e statutari.

Requisiti preliminari e contesto societario

Prima di procedere alla domanda di riregistrazione, è fondamentale che la società verifichi la propria idoneità rispetto ad alcuni requisiti sostanziali, tra cui:

- possedere un patrimonio netto positivo e una struttura patrimoniale equilibrata;
- avere una governance adeguata, con almeno due amministratori e un company secretary qualificato;
- disporre di un capitale emesso e sottoscritto non inferiore a 25.000 euro, di cui almeno il 25% deve essere effettivamente versato.

La società deve inoltre aggiornare il proprio statuto per conformarsi al regime normativo delle PLC, che prevede obblighi più stringenti rispetto alle LTD private in materia di trasparenza, reporting, convocazione delle assemblee e revisione legale.

Documentazione da presentare al CRO

Per formalizzare la domanda di riregistrazione, la società deve trasmettere al Companies Registration Office (CRO) un fascicolo completo, composto dai seguenti elementi:

- il modulo D20, che contiene le informazioni anagrafiche e societarie essenziali, tra cui il capitale sociale, la forma giuridica richiesta e l'identità dei soggetti che sottoscrivono la domanda;
- una dichiarazione, firmata da un direttore o dal segretario della società, che attesta la conformità alla Parte 20 del Companies Act, l'approvazione

della riregistrazione mediante risoluzione speciale dei soci e l'assenza di eventi successivi al bilancio che abbiano ridotto il patrimonio netto;
- una copia della risoluzione speciale adottata dagli azionisti che autorizza la modifica dello statuto e la trasformazione della società in PLC;
- lo statuto aggiornato (*Constitution*), adattato al modello di governance richiesto per le società pubbliche;
- una copia dell'ultimo bilancio della società, datato non oltre sette mesi dalla data di presentazione della domanda;
- una relazione dei revisori che accompagni tale bilancio e confermi la sua regolarità tecnica;
- una dichiarazione separata dei revisori che attesti che, alla data di riferimento del bilancio, il patrimonio netto della società era almeno pari alla somma del capitale sociale sottoscritto e delle riserve indisponibili;
- ove applicabile, una copia di eventuali relazioni previste dall'articolo 1292 del Companies Act, relative alla valutazione del capitale o a operazioni straordinarie.

Tutta la documentazione deve essere presentata in formato conforme e accompagnata dalle dovute tasse di registrazione.

Effetti della riregistrazione e rilascio del certificato

Una volta che il CRO verifica la correttezza e completezza della documentazione presentata, rilascia un nuovo certificato di costituzione (*Certificate of Incorporation on Re-registration*), che attesta la nuova forma giuridica della società come Public Limited Company.

La trasformazione ha effetto dalla data del certificato, momento in cui la società diventa formalmente soggetta alla disciplina delle PLC. Da quel momento, la società assume una nuova identità giuridica, con maggiore visibilità pubblica, ma anche con obblighi più ampi di trasparenza, comunicazione e vigilanza contabile.

Capitale minimo e condizioni patrimoniali

Uno degli aspetti più rilevanti della trasformazione riguarda il capitale sociale.
La legge prevede che una PLC debba avere un capitale sottoscritto non inferiore a 25.000 euro, con almeno il 25% di tale somma interamente versato.
Questo requisito garantisce una soglia minima di patrimonializzazione, a tutela dei creditori e del pubblico, considerato che le PLC possono offrire titoli al mercato.

Il valore nominale complessivo delle azioni emesse deve essere almeno pari al capitale autorizzato previsto nello statuto aggiornato.

In caso contrario, sarà necessario approvare un aumento formale del capitale autorizzato prima di procedere alla riregistrazione.

Struttura di governance post-riregistrazione

La PLC deve rispettare requisiti più articolati in materia di governance.
In particolare:

- il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno due direttori;
- la nomina del company secretary è obbligatoria, e tale figura deve possedere una qualifica professionale adeguata oppure esperienza comprovata;
- è previsto l'obbligo annuale di convocazione dell'assemblea generale (AGM), entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale;
- la società non può avvalersi dell'esenzione dall'audit e deve obbligatoriamente nominare revisori legali.

Le azioni della società diventano liberamente trasferibili, a meno che lo statuto non preveda esplicite restrizioni. Ciò amplia la possibilità di apertura del capitale a investitori terzi.

Implicazioni operative e strategiche

Il passaggio da LTD a PLC non è una mera modifica formale, ma comporta cambiamenti sostanziali nella struttura operativa, nel sistema dei controlli interni e nei rapporti con l'esterno.

Le società che intendono procedere con la riregistrazione devono valutare attentamente:

- la capacità di mantenere un adeguato livello di capitale e riserve;
- la disponibilità a sottoporsi a revisioni contabili obbligatorie e a un regime informativo più rigoroso;
- la presenza di un assetto di governance strutturato e in linea con le regole di buona amministrazione.

È consigliabile che la società predisponga una due diligence preventiva, eventualmente con l'assistenza di consulenti legali e fiscali, al fine di individuare eventuali criticità e pianificare correttamente il processo.

Raccomandazioni pratiche

Prima di procedere con la domanda di riregistrazione, è opportuno:

- analizzare l’evoluzione della posizione patrimoniale tra la data del bilancio e la data prevista per il deposito della domanda;
- aggiornare la Constitution della società in modo conforme alle disposizioni specifiche per le PLC, comprese le regole sull’emissione di nuove azioni, sull’assemblea generale annuale e sulla responsabilità degli amministratori;
- predisporre una bozza della dichiarazione dei revisori, in modo da facilitarne l’approvazione;
- preparare un calendario dettagliato delle attività e delle scadenze, inclusa la data di deposito della domanda al CRO.

10. TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ IN IRLANDA

Imposta sulle Società (Corporate Tax)

In Irlanda, le società per azioni con soci a responsabilità limitata (Private Company Limited by Shares – LTD) sono soggette a un insieme di obblighi fiscali che si applicano sia alle società residenti, sia a quelle non residenti che svolgono un'attività economica stabile sul territorio, ad esempio tramite una sede operativa, un ufficio o una filiale.

Di seguito una panoramica aggiornata al 2025 dei principali adempimenti.

Le LTD irlandesi sono soggette all'imposta sul reddito delle società, con un'aliquota ordinaria del 12,5% applicabile ai redditi derivanti da attività commerciali attive (cosiddetto *trading income*).

Per i redditi non derivanti da attività commerciali — come interessi, canoni di locazione, dividendi da società estere e altre forme di reddito finanziario — si applica invece un'aliquota del 25%. È quindi fondamentale distinguere in bilancio le diverse tipologie di reddito per applicare correttamente le aliquote previste.

Ogni LTD è tenuta a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi in via telematica attraverso il portale ROS (Revenue Online Service).La scadenza è fissata al 23° giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio fiscale. Per esempio, se l'anno contabile si chiude il 31 dicembre 2024, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 23 settembre 2025.

Unitamente alla dichiarazione fiscale, la società deve allegare anche il modulo 46G, che riepiloga i pagamenti effettuati nel corso dell'anno a consulenti esterni, professionisti, agenti e terzi. Il modulo richiede l'indicazione dei nomi, degli importi pagati e della natura dei servizi ricevuti.

Versamento dell'imposta – Acconti e saldo

Il pagamento della Corporation Tax avviene in uno o due momenti, a seconda delle dimensioni della società.

Le cosiddette "small companies", cioè quelle con un'imposta annua dovuta inferiore a 200.000 euro, possono effettuare un unico versamento in acconto, da effettuare entro il 23° giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio. Le società più grandi, invece, devono effettuare due acconti, uno al sesto e uno all'undicesimo mese dell'anno fiscale.

Il saldo finale va pagato insieme alla presentazione della dichiarazione fiscale.

Altri obblighi fiscali

Oltre all'imposta sul reddito delle società (Corporation Tax), le LTD irlandesi sono tenute a rispettare una serie di obblighi fiscali indiretti, che variano in base alla natura dell'attività svolta, alla struttura organizzativa e al volume d'affari.
Questi obblighi riguardano principalmente l'IVA, il sistema delle ritenute su determinati contratti (RCT) e gli adempimenti relativi ai lavoratori dipendenti e assimilati.

VAT (Value Added Tax – Imposta sul Valore Aggiunto)

L'IVA è dovuta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio irlandese da soggetti passivi.

Le principali aliquote nel 2025 sono:

23%	aliquota standard
13,5%:	per servizi di costruzione, servizi turistici, alcune forniture energetiche;
9%	per determinati servizi culturali e di ospitalità (prorogata fino a dicembre 2025);
0%	per esportazioni, alimenti essenziali, farmaci e determinati articoli per bambini.

Le società irlandesi registrate ai fini IVA possono detrare l'IVA sugli acquisti correlati all'attività imponibile.

Una LTD deve registrarsi ai fini IVA in Irlanda nei seguenti casi:

- se effettua forniture imponibili e supera il limite di 75.000 euro annui per la vendita di beni o 37.500 euro annui per la prestazione di servizi;
- se effettua acquisti intracomunitari superiori a 41.000 euro annui;
- se riceve servizi soggetti a reverse charge da fornitori non residenti (es. consulenze, servizi digitali);
- se desidera optare volontariamente per la registrazione, anche sottosoglia, al fine di detrarre l'IVA sugli acquisti.

Le LTD registrate sono tenute a:

- emettere fatture con IVA ove richiesto;
- presentare periodicamente le VAT returns (mensili, bimestrali o trimestrali, a seconda della frequenza assegnata dal Revenue);

- versare l'imposta entro le scadenze previste, solitamente entro il 19 del mese successivo al periodo di riferimento.

RCT (Relevant Contracts Tax)

- Il sistema RCT si applica alle società che operano come principali appaltatori nei seguenti settori:
- edilizia e costruzioni (*construction industry*);
- silvicoltura (*forestry*).
- installazioni meccaniche o impiantistiche (*mechanical installation*).

Le LTD che rientrano in questo ambito devono:

- registrarsi come Principal Contractors presso il Revenue;
- effettuare una notifica elettronica di ciascun contratto con i subappaltatori;
- trattenere una ritenuta alla fonte (di norma il 20%, salvo status favorevole del subappaltatore) sul pagamento dovuto;
- versare le somme trattenute al fisco e rilasciare documentazione al subappaltatore.

Il mancato rispetto delle regole RCT può comportare penalità e l'obbligo di versare l'intero importo lordo all'Erario.

PAYE, PRSI e USC – Obblighi per i datori di lavoro

Le LTD che hanno dipendenti, oppure amministratori retribuiti o collaboratori soggetti a ritenuta, devono rispettare il sistema fiscale e previdenziale irlandese.
In particolare:

- **PAYE (*Pay As You Earn*):** trattenuta fiscale sul reddito da lavoro, calcolata in base agli scaglioni e al credito d'imposta individuale;
- **PRSI (*Pay Related Social Insurance*)**: contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore e del datore di lavoro;
- **USC (*Universal Social Charge*):** ulteriore trattenuta proporzionale al reddito, con aliquote progressive.

Dal 2019, il sistema PAYE è stato digitalizzato con il regime Real Time Reporting: le società devono comunicare in tempo reale al Revenue ogni pagamento effettuato, indicando importi lordi, trattenute e contributi.

Le aziende devono inoltre:

- registrarsi come *employer* presso il Revenue;
- effettuare il calcolo e versamento mensile delle trattenute entro il 23 del mese successivo;
- fornire ai dipendenti i documenti riepilogativi annuali (es. *Employment Detail Summary)*.

Questo insieme di obblighi costituisce una parte essenziale della compliance fiscale per una LTD in Irlanda. È importante monitorare costantemente la propria posizione, anche per evitare sanzioni derivanti da inadempienze formali.

Di seguito la tabella riepilogativa con le principali soglie, obblighi e scadenze fiscali indiretti per le società LTD in Irlanda – aggiornamento anno fiscale 2025:

Adempimento	***Descrizione***	***Soglia / Obbligo***	***Frequenza / Scadenza***	***Note***
VAT – Registrazione IVA	Obbligo di registrazione ai fini IVA	- €75.000 vendite beni - €37.500 prestazioni servizi - €41.000 acquisti intracomunitari	Appena si raggiunge la soglia o per opzione volontaria	Anche in caso di reverse charge da fornitori UE/extracomunitari
VAT – Dichiarazione e versamento	Presentazione delle dichiarazioni IVA	Determinata dal Revenue in base al volume d'affari	Generalmente mensile, bimestrale o trimestrale Versamento entro il 19 del mese successivo	Alcune società presentano dichiarazioni annuali con pagamento trimestrale
RCT – Registrazione come appaltatore	Obbligo per chi commissiona lavori nei settori edilizia, silvicoltura, impianti	Nessuna soglia minima – dipende dalla natura del contratto	All'inizio dell'attività o alla stipula del primo contratto RCT	Obbligo di notifica e ritenuta su ogni pagamento
RCT – Ritenute su pagamenti	Trattenute su pagamenti a subappaltatori	- 0%, 20% o 35% a seconda dello status del subappaltatore	Versamento all'Erario mensile	La notifica va fatta prima del pagamento
PAYE – Registrazione datore di lavoro	Obbligo per chi ha dipendenti, amministratori retribuiti o collaboratori	Nessuna soglia minima	Prima dell'erogazione delle retribuzioni	Va comunicato al Revenue tramite ROS
PAYE/PRSI/USC – Trattenute su stipendi	Ritenute fiscali e contributive sul lavoro dipendente	In base ai livelli retributivi	Comunicazione in tempo reale (RTS) Versamento mensile entro	Obbligo anche per i director remunerati

			il 23	
Employment Summary (ex-P60)	Riepilogo annuale dei redditi e trattenute per i dipendenti	Obbligo per tutti i datori di lavoro	Alla fine di ogni anno fiscale (entro gennaio)	Il dipendente accede tramite portale MyAccount del Revenue

Regime OCSE – Pillar 2 (Global Minimum Tax)

Dal 2025 è entrato in vigore anche in Irlanda il regime internazionale previsto dal cosiddetto "Pillar 2", sviluppato in ambito OCSE/G20. Questo Pillar prevede una tassazione minima effettiva del 15% per i gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro.

Tuttavia, le PMI e le società irlandesi non facenti parte di gruppi internazionali restano soggette all'aliquota standard del 12,5%, senza ulteriori adeguamenti o imposizioni.

Conformità e sanzioni

Il mancato rispetto delle scadenze per la presentazione della dichiarazione annuale comporta sanzioni crescenti (100 euro fissi più 3 euro al giorno di ritardo fino a un massimo di 1.200 euro) e perdita automatica dell'esenzione dalla revisione legale per due esercizi.
In caso di reiterata inadempienza, il CRO ha il potere di cancellare d'ufficio la società dal registro.
Inoltre, i direttori possono essere ritenuti personalmente responsabili e soggetti a sanzioni civili e penali.

11. FISCALITÀ DEGLI UTILI DISTRIBUITI E TRATTAMENTO DELLA WITHHOLDING TAX

Dividendi distribuiti da società irlandesi

Quando una società irlandese distribuisce utili sotto forma di dividendi, questi sono soggetti a un sistema di tassazione che varia a seconda del tipo di beneficiario e della sua residenza fiscale.

In linea generale, le società residenti in Irlanda che distribuiscono dividendi devono operare una ritenuta alla fonte (*withholding tax*) del 25% sull'importo lordo del dividendo pagato. Tuttavia, esistono numerose eccezioni e meccanismi di esenzione che riducono o azzerano l'imposta applicabile.

La ritenuta del 25% non si applica, o può essere ridotta, nei seguenti casi:

- Se il dividendo è pagato a una società residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese con cui l'Irlanda ha firmato una convenzione contro la doppia imposizione (oltre 70 trattati in vigore nel 2025), ed è dimostrata la residenza e il controllo effettivo;
- Se il pagamento è effettuato a favore di una controllante estera che detiene almeno il 5% del capitale della società irlandese;
- Se il destinatario è un fondo pensione, un fondo sovrano, un ente pubblico o un organismo senza scopo di lucro riconosciuto esente;
- Se il dividendo è pagato a una società irlandese o a un'altra società residente fiscalmente in Irlanda.

Per poter beneficiare di un'esenzione dalla ritenuta, il beneficiario deve presentare all'azienda irlandese i moduli appropriati, insieme alla documentazione probatoria della propria residenza fiscale e, se richiesto, della titolarità effettiva.

Se non vengono soddisfatti i criteri di esenzione, la società irlandese deve trattenere il 25% e versarlo all'Irish Revenue entro 14 giorni dalla fine del mese in cui è stato effettuato il pagamento, tramite il sistema di pagamento online ROS *(Revenue Online Service)*.

Tassazione in capo al beneficiario

Per i soggetti residenti in Irlanda (persone fisiche), i dividendi ricevuti sono trattati come reddito ordinario e tassati ai fini dell'imposta sul reddito, con aliquote progressive fino al 40%, oltre a PRSI (contributi sociali) e USC (**Universal Social Charge**). Sulla ritenuta del 25% può essere riconosciuto un credito d'imposta.

Per i soggetti non residenti che subiscono la ritenuta alla fonte irlandese, la tassazione successiva nel proprio Paese dipenderà dalla normativa domestica e dalla convenzione contro la doppia imposizione eventualmente applicabile.
Il credito per l'imposta trattenuta in Irlanda può essere richiesto nel Paese di residenza, se previsto.

Dividendi ricevuti da società irlandesi

Le società residenti in Irlanda che percepiscono dividendi da partecipazioni estere possono godere, in determinate circostanze, di esenzioni parziali o totali. In particolare:

- I dividendi ricevuti da una società controllata in un altro Stato UE o in uno Stato con cui è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione possono essere tassati con aliquota ridotta o esentati, in presenza di partecipazione significativa (almeno 5% del capitale con diritto di voto);
- I dividendi da Paesi non convenzionati possono comunque beneficiare di crediti d'imposta unilaterali fino al 12,5%, evitando la doppia imposizione.

È importante notare che le strutture transfrontaliere che impiegano filiali irlandesi per la distribuzione di utili devono documentare con cura la catena partecipativa, la residenza fiscale e il trattamento dei flussi, anche ai fini delle regole antiabuso, del beneficiario effettivo e delle disposizioni sulla sostanza economica.

Withholding tax su altri tipi di reddito

Oltre ai dividendi, la normativa irlandese prevede ritenute alla fonte obbligatorie su diverse categorie di reddito, tra cui:

- **Interessi**: soggetti a una ritenuta del 20%, con esenzioni per soggetti residenti in Paesi convenzionati o per determinati strumenti di debito quotati *(quoted eurobonds*);
- **Royalty**: non soggette a ritenuta se pagate a imprese collegate in Paesi UE o convenzionati, purché il beneficiario sia il titolare effettivo e sia dimostrato un uso economico coerente;
- **Canoni e altri redditi da diritti:** soggetti a ritenuta variabile in base alla natura e alla destinazione del pagamento;
- **Pagamenti a professionisti esterni o soggetti non residenti:** soggetti a obblighi di dichiarazione specifici.

Imposta di Bollo (Stamp Duty)

L'imposta di bollo è una tassa indiretta applicata a determinati atti scritti che comportano il trasferimento di beni o diritti giuridici. La disciplina dell'imposta di bollo è contenuta principalmente nello Stamp Duties Consolidation Act 1999, come modificato da successive Finance Acts.

In Irlanda, questa imposta rappresenta un'importante fonte di gettito fiscale e si applica in vari contesti, tra cui trasferimenti immobiliari, cessioni di azioni e operazioni societarie.

Ambito di applicazione

L'imposta si applica su documenti ufficiali sottoscritti in Irlanda o che riguardano beni situati nel territorio irlandese.
Non si applica quindi alla transazione in sé, ma alla forma documentale che la rappresenta (contratto, atti notarizzati cessione scritta, ecc.).

Principali aliquote 2025

- **1%**: applicabile alla cessione di azioni o quote di società irlandesi o estere, a condizione che siano documentate per iscritto. È prevista un'esenzione nei casi di trasferimento nell'ambito della proprietà intellettuale (IP) o in operazioni intra-gruppo che soddisfano specifici requisiti.
- **2%:** cessioni di immobili residenziali. Questa aliquota si applica alla compravendita tra privati o aziende che non rientrano nella categoria dei grandi acquirenti istituzionali.
- **7,5%:** cessioni di immobili non residenziali, come uffici, capannoni industriali, terreni agricoli o edificabili.
- 10%: applicata dal 2021 ai cosiddetti *"cuckoo funds*", ossia grandi fondi istituzionali o veicoli d'investimento che acquistano dieci o più unità immobiliari residenziali (all'interno di uno stesso sviluppo o area) nell'arco di 12 mesi.

L'obiettivo di questa misura è quello di scoraggiare la concentrazione speculativa del mercato immobiliare residenziale da parte di investitori istituzionali, a tutela della domanda individuale.

Esoneri ed esenzioni

Sono previste varie esenzioni e agevolazioni in specifici casi, tra cui:

- **Cessione di diritti di proprietà intellettuale (IP)**: transazioni che riguardano brevetti, software, marchi, know-how o altre forme di IP sono generalmente esenti da stamp duty, anche se documentate per iscritto.
- **Operazioni intra-gruppo:** trasferimenti tra società appartenenti allo

stesso gruppo possono beneficiare dell'esenzione, a condizione che:
    - il trasferimento sia tra società collegate per almeno due anni (prima e dopo l'operazione);
    - vi sia una relazione di controllo diretto o indiretto (almeno il 90%);
    - l'operazione non faccia parte di una più ampia ristrutturazione finalizzata alla successiva cessione a terzi.
- **Fusioni e scissioni societarie:** in alcuni casi, le riorganizzazioni aziendali come fusioni transfrontaliere o scissioni possono essere esenti, se in linea con le disposizioni della normativa europea e recepite dalla legislazione irlandese.
- **Prima casa per cittadini disabili o beneficiari di housing schemes:** esenzioni o aliquote ridotte possono applicarsi per l'acquisto della prima casa da parte di persone con disabilità o attraverso programmi sociali approvati.
- **Transazioni in contesto agricolo/familiare:** trasferimenti di terreni agricoli tra parenti stretti possono, in determinati casi, beneficiare di aliquote ridotte o esenzione totale, in particolare in caso di successioni o donazioni.

Aspetti procedurali

- **Pagamento**: lo stamp duty è generalmente dovuto entro 44 giorni dalla data dell'atto soggetto a tassazione. Il mancato pagamento nei termini comporta sanzioni e interessi.
- **E-stamping**: in Irlanda è obbligatorio utilizzare il sistema elettronico ROS (Revenue Online Service) per la presentazione e il pagamento dello stamp duty. Una volta registrato l'atto, si riceve un Certificate of Stamp Duty come prova dell'adempimento.
- **Responsabilità**: l'obbligo di pagamento ricade solitamente sul cessionario (acquirente), ma nulla vieta che le parti contrattualmente stabiliscano una diversa ripartizione del costo.

Implicazioni societarie

Nel contesto aziendale, lo stamp duty è particolarmente rilevante nelle seguenti operazioni:

- **Aumenti di capitale e assegnazioni di nuove azioni** (non sempre soggette, ma da verificare in funzione della forma dell'atto);
- **Trasferimenti di partecipazioni** in ambito Merges&Acquisitions, che devono essere accompagnati da un atto scritto e, se non esenti, assoggettati all'aliquota dell'1%;
- **Riorganizzazioni societarie,** come fusioni, conferimenti, spin-off, con necessità di analisi preventiva dell'impatto fiscale;
- **Acquisti immobiliari da parte di società:** l'aliquota applicabile sarà del

2% o 7,5% a seconda della natura dell'immobile (residenziale o commerciale).

Capital Gains Tax (CGT)

In Irlanda, le società sono soggette alla Capital Gains Tax (CGT) per le plusvalenze realizzate dalla cessione di asset non ammortizzabili (ad esempio immobili, partecipazioni azionarie, terreni, brevetti, goodwill aziendale).

Le disposizioni che regolano la CGT sono contenute nel Taxes Consolidation Act 1997, in particolare nelle sezioni 28, 29, 31 e successive.

Aliquota standard

L'aliquota CGT applicabile alle società nel 2025 è del 33% e si applica sull'utile netto di capitale, ossia sulla differenza tra il valore di realizzo (provento di vendita) e il costo fiscalmente riconosciuto dell'asset, dedotte eventuali spese accessorie (costi legali, costi notarili, commissioni, etc.).

Nota: per le persone fisiche, l'aliquota CGT è anch'essa al 33%, ma con regole differenti in materia di esenzioni e soglie.

Esenzioni e agevolazioni per le società

Una delle principali esenzioni dalla CGT per le società riguarda la partecipation exemption sulla cessione di quote societarie, introdotta per incentivare l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese irlandesi.

Participation Exemption – Esenzione sulla cessione di partecipazioni qualificate

Una società residente in Irlanda può beneficiare dell'esenzione totale dalla CGT sulla cessione di partecipazioni in un'altra società se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

1. **Residenza della società partecipata**
   La società oggetto di cessione (partecipata) deve essere residente:
   - in Irlanda.
   - in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
   - oppure in un paese con cui l'Irlanda ha in vigore un trattato contro la doppia imposizione (DTA).

2. **Natura della partecipata**
   La partecipata deve essere una società operativa (trading company), ossia deve svolgere un'attività economica sostanziale.

Non sono ammissibili le società puramente holding passive, veicoli finanziari o società immobiliari passive.

3. **Quota minima di partecipazione**
   La società venditrice deve detenere:
- almeno il 5% del capitale ordinario *(ordinary share capital)*;
- oppure almeno il 5% dei diritti di voto o degli utili distribuiti.

4. **Periodo di possesso**
   La partecipazione deve essere stata detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi durante i 24 mesi precedenti la cessione.

5. **Strutture di gruppo**
   È possibile applicare l'esenzione anche alle cessioni intra-gruppo, laddove le condizioni siano soddisfatte a livello consolidato.
   La partecipazione può infatti essere detenuta da una società consociata, purché il gruppo rispetti i requisiti in modo aggregato.

Ulteriori precisazioni:

- L'esenzione si applica anche a succursali o stabili organizzazioni della società cedente, purché siano fiscalmente residenti in Irlanda.
- Non si applica l'esenzione se la partecipata è una società "close" con caratteristiche di controllo familiare e non soddisfa il requisito dell'attività operativa.
- Le minusvalenze generate da cessioni non esenti sono deducibili solo da altre plusvalenze dello stesso periodo o riportabili negli esercizi successivi (non compensabili con redditi di trading o altri redditi societari).

Casi particolari e esclusioni

- **Immobili e terreni:** Capital Gains Tax la vendita di beni immobili, anche se detenuti da una LTD, non rientra nell'esenzione e rimane tassata al 33%.
- **Licenze e IP:** in alcuni casi la vendita di brevetti o diritti di proprietà intellettuale può essere soggetta a Capital Allowances anziché a CGT.
- **Reorganizations**: operazioni come fusioni, scissioni e conferimenti possono beneficiare di esenzioni condizionate se effettuate in conformità a specifici articoli del Companies Act e con il rispetto delle direttive comunitarie sulle ristrutturazioni.

Obblighi dichiarativi

- Le società devono dichiarare le plusvalenze tramite apposita dichiarazione (Corporation Tax Return), allegando le Schedule CG1 per i dettagli delle plusvalenze.

- Se la vendita avviene nel corso del periodo fiscale, l'imposta deve essere versata entro il 23° giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
- In caso di plusvalenze significative (es. vendita di asset immobiliari o cessioni societarie), può essere richiesta una dichiarazione separata o un allegato tecnico.

12. CONTRIBUTI E INCENTIVI FISCALI

L'Irlanda, grazie alla sua stabilità normativa, a un regime fiscale competitivo e alla sua adesione ai principi dell'Unione Europea e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), continua a posizionarsi tra le destinazioni più attrattive per investitori esteri e imprese innovative.

I principali strumenti di supporto all'impresa sono promossi da:

- **Industrial Development Agency Ireland (IDA Ireland)** – focalizzata sull'attrazione di investimenti diretti esteri (Foreign Direct Investment, FDI);
- **Enterprise Ireland** – dedicata allo sviluppo delle imprese autoctone e startup ad alto potenziale;
- **Revenue Commissioners** (l'Agenzia delle Entrate irlandese) – che gestisce la parte fiscale.

Gli incentivi disponibili nel 2025 mirano a stimolare l'occupazione, sostenere la digitalizzazione, promuovere la ricerca e sviluppo e favorire la crescita sostenibile in tutto il territorio nazionale.

Contributi a fondo perduto (Grant)

Le imprese possono beneficiare di sovvenzioni dirette non rimborsabili, previa approvazione, per:

- **Investimenti produttivi:** costruzione o ampliamento di stabilimenti, acquisto di impianti e attrezzature, sistemi digitali e automazione industriale;
- **Espansione aziendale:** apertura di nuove sedi operative o centri di competenza;
- **Creazione di occupazione qualificata:** contributi commisurati al numero e al profilo professionale dei nuovi assunti.

Ammissibilità

- Le imprese devono presentare un piano d'impresa sostenibile;
- I progetti devono dimostrare valore aggiunto in termini di innovazione, export, competitività e impatto occupazionale;
- Sono favoriti i settori strategici: Information Technology (IT), biotecnologie, medicina digitale, green economy, servizi finanziari avanzati, cybersecurity e logistica integrata.

Intensità dell'aiuto:

- Varia tra il 10% e il 50% dei costi ammissibili, a seconda di:
- Dimensione dell'impresa (Micro, Piccola, Media, Grande).
- Localizzazione geografica (in linea con la Regional Aid Map UE).
- Settore industriale.
- Tipologia del progetto.

Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo (Research and Development Tax Credit)

Il Credito d'Imposta per Ricerca e Sviluppo (R&D Tax Credit) consente a tutte le imprese irlandesi, residenti o stabili organizzazioni, di recuperare parte dei costi sostenuti per attività di innovazione.

Aliquota agevolata

- 25% delle spese qualificate di R&D, cumulabile con la deduzione fiscale ordinaria del 12,5%, per un vantaggio fiscale complessivo fino al 37,5%.

Erogazione

Se il credito non è completamente utilizzabile per compensare la Corporation Tax, l'impresa può ricevere un rimborso cash, in tre tranche annuali, anche se non è in utile – un'opportunità particolarmente vantaggiosa per startup, scale-up e imprese early-stage.

Spese ammissibili

- Stipendi e contributi di personale impiegato in attività di ricerca sperimentale;
- Costi di materiali, software, licenze e prototipazione;
- Servizi in outsourcing (università, enti di ricerca, laboratori certificati);
- Spese indirette proporzionate al progetto.

Criterio chiave: l'attività deve comportare un certo grado di incertezza scientifica o tecnologica, anche senza garanzia di successo.
È esclusa l'attività commerciale o il semplice adattamento tecnico.

Regime agevolato per la Proprietà Intellettuale – Knowledge Development Box (KDB)

Il Knowledge Development Box è un regime opzionale che permette la tassazione dei profitti derivanti da attivi di proprietà intellettuale con un'aliquota ridotta del 6,25%.

Attivi qualificati:

- Brevetti registrati.
- Software protetto da copyright.
- Attività derivanti da ricerca e sviluppo interna certificata.

Condizione: le attività IP devono essere sviluppate o migliorate in Irlanda, non semplicemente detenute.

Il regime è conforme agli standard OCSE BEPS Action 5 (*nexus approach*) ed è soggetto a rendicontazione dettagliata.

Incentivi alla digitalizzazione e sostenibilità

Tramite Enterprise Ireland e il programma Digital Transition Fund, sono disponibili contributi per:

- Digitalizzazione di processi aziendali (CRM, ERP, intelligenza artificiale, blockchain);
- Progetti di transizione ecologica e decarbonizzazione (energie rinnovabili, efficientamento energetico, mobilità sostenibile);
- Certificazioni ambientali e innovazione green (ISO 14001, carbon footprint).

Fondo Digitalisation Voucher:

Contributo fino a 9.000 euro per analisi e roadmap digitali per le PMI.

Accelerated Capital Allowances (ACA)

Le imprese possono usufruire di un ammortamento accelerato al 100% nel primo anno fiscale per l'acquisto di beni eco-efficienti, tra cui:

- Veicoli elettrici e ibridi plug-in;
- Pannelli solari, pompe di calore e caldaie a biomassa;
- Sistemi di illuminazione a LED, attrezzature per il recupero energetico.

Employment Investment Incentive Scheme (EIIS)

Il Sistema di Incentivazione per Investimenti in Occupazione (EIIS) offre ai privati che investono in imprese qualificate:

- Una detrazione fiscale fino al 40% dell'investimento, distribuita su 4 anni;
- Limite massimo di investimento individuale: 250.000 euro annui;
- Le imprese devono essere irlandesi, indipendenti e in fase di sviluppo o

espansione.

Supporti alla formazione e upskilling

Tramite programmi cofinanziati dal governo e dal National Training Fund, come:

- **Skillnet Ireland:** reti settoriali o territoriali che offrono corsi personalizzati;
- **Springboard+:** per il reskilling e l'inserimento lavorativo in settori innovativi;
- **Training Support Scheme:** rimborsi per attività formative specifiche (cybersecurity, data science, digital transformation).

Le imprese possono ottenere fino al 70% di rimborso delle spese di formazione.

13. RESIDENZA FISCALE

La residenza fiscale è un concetto fondamentale per determinare quale giurisdizione ha il diritto di tassare i redditi complessivi di una società.
In Irlanda, il regime è disciplinato principalmente dal Taxes Consolidation Act 1997 e aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal Multilateral Instrument (MLI) promosso dall'OCSE nell'ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Criteri di determinazione della residenza fiscale

Una società è considerata residente fiscale in Irlanda se soddisfa uno dei seguenti criteri:

1. Costituzione *(Incorporation test*)

Una società costituita ai sensi del diritto irlandese è considerata automaticamente residente fiscale in Irlanda, salvo che:

- possa invocare una clausola di tie-breaker prevista da un trattato contro le doppie imposizioni (DTA) in vigore tra l'Irlanda e un altro Paese;
- oppure dimostri una residenza effettiva in un altro Stato contraente.

Dal 1° gennaio 2015, l'Irlanda ha progressivamente abbandonato il criterio della "gestione e controllo centrale" come unico fattore determinante, introducendo il principio di incorporazione come regola generale per stabilire la residenza fiscale.

2. Gestione e controllo centrale (*Central Management and Control test*)

Una società non costituita in Irlanda può comunque essere considerata residente fiscale in Irlanda se la sua gestione effettiva e il controllo centrale avvengono sul territorio irlandese.
Questo test viene applicato in modo sostanziale e si basa su una valutazione dei fatti e delle circostanze, ad esempio:

- Luogo in cui si riunisce il consiglio di amministrazione;
- Sede in cui vengono prese decisioni strategiche;
- Gestione delle attività operative e finanziarie;
- Presenza di amministratori, manager e strutture operative in Irlanda.

Se una società estera è di fatto gestita e controllata dall'Irlanda, sarà soggetta alla tassazione irlandese su tutti i suoi redditi mondiali *(worldwide income)*, anche se formalmente registrata all'estero.

Doppia residenza fiscale

Nel caso in cui una società risulti residente in due giurisdizioni, le regole dei trattati contro le doppie imposizioni (DTA) stipulati dall'Irlanda prevalgono.
Tali trattati contengono in genere clausole di "*tie-break*" che attribuiscono la residenza a:

- il luogo della sede di direzione effettiva;
- oppure alla giurisdizione in cui viene esercitato il controllo centrale;
- o, in casi più recenti, alla residenza determinata per accordo fra le autorità competenti dei due Stati (approccio BEPS Action 6).

Esempio pratico: una società costituita in Irlanda ma controllata interamente da un gruppo italiano con sede operativa a Milano potrebbe essere considerata residente fiscale in Italia, se il trattato Italia-Irlanda lo consente e le autorità competenti concordano sull'attribuzione della residenza.

Effetti del Multilateral Instrument (MLI)

Dal 1° maggio 2019, l'Irlanda ha ratificato il **Multilateral Instrument (MLI)** elaborato dall'OCSE, che ha modificato le disposizioni di molti trattati contro le doppie imposizioni già in vigore, inclusi quelli con Italia, Regno Unito, Francia e Germania.

In particolare, l'MLI:

- rafforza il principio della residenza effettiva, imponendo maggiore trasparenza nei casi di doppia residenza societaria;
- introduce l'obbligo di una mutua consultazione tra autorità fiscali per determinare la residenza in caso di controversia;
- mira a evitare strutture di "treaty shopping" e trasferimenti artificiali di residenza fiscale per finalità elusive.

Implicazioni fiscali della residenza

Se una società è considerata fiscalmente residente in Irlanda, è soggetta:

- alla tassazione sui redditi ovunque prodotti *(worldwide taxation)*, inclusi redditi esteri da dividendi, royalties, interessi, plusvalenze, ecc.;
- all'obbligo di presentare la dichiarazione fiscale;
- all'obbligo di rispettare le norme antielusive irlandesi, come il Controlled Foreign Company (CFC) rule, il transfer pricing regime e le restrizioni sugli

interessi deducibili.

Al contrario, le società non residenti in Irlanda ma che operano tramite una stabile organizzazione (*permanent establishment)* sul territorio, saranno tassate solo sui redditi attribuibili a tale stabile organizzazione.

Di seguito si riporta tabella comparativa dei criteri di residenza fiscale delle società in Irlanda, Regno Unito e Italia aggiornata all'anno fiscale 2025:

Giurisdizione	***Criterio di Residenza Fiscale Principale***	***Criterio Secondario / Complementare***	***Note / Clausole Trattati contro le doppie imposizioni***
Irlanda	Costituzione nel territorio irlandese *(Incorporation test)*	Gestione e controllo centrale in Irlanda *(Central Management and Control)*	In caso di doppia residenza, prevale il criterio della "sede di direzione effettiva" ai sensi del trattato OCSE o del MLI
Regno Unito	Gestione e controllo centrale in UK *(Place of central management and control)*	Costituzione in UK solo se anche gestita da lì	UK ha aderito al MLI. I trattati prevalgono in caso di doppia residenza (tie-break rule)
Italia	Sede legale o sede amministrativa o oggetto principale nel territorio italiano *(art. 73 TUIR)*	Presunzione legale di residenza se la società è controllata da soggetti residenti e ha organi o attività in Italia (art. 73 comma 5-bis)	I trattati stabiliscono la residenza dove si trova la sede di direzione effettiva (criterio OCSE)

14. SOCIETÀ NON RESIDENTI

Le società non residenti, ovvero quelle che non sono costituite né gestite e controllate in Irlanda, possono comunque essere soggette a obblighi fiscali irlandesi in presenza di determinate connessioni economiche con il Paese.

I principali casi sono:

- Redditi da fonte irlandese;
- Stabile organizzazione in Irlanda;
- Cessione di beni patrimoniali situati in Iralanda;
- Distribuzione di dividendi da società irlandesi a soggetti esteri.

Redditi da fonte irlandese

Le società estere che percepiscono redditi prodotti in Irlanda sono soggette a imposizione limitata, secondo il principio della sorgente del reddito.

Rientrano in questa categoria:

- **Canoni (royalties):** soggetti a ritenuta alla fonte, salvo esenzioni previste da trattati o norme interne;
- **Interessi**: generalmente soggetti a ritenuta del 20%, con possibilità di esenzione per pagamenti a soggetti UE (con documentazione adeguata);
- **Dividendi ricevuti da società irlandesi:** di norma soggetti a ritenuta alla fonte (Dividend Withholding Tax - DWT, 25%), ma esenti in molti casi, ad esempio se il beneficiario è residente in un paese con trattato contro le doppie imposizioni e presenta il modulo V2A/V2B al Revenue;
- **Affitti da immobili situati in Irlanda:** soggetti all'income tax o alla corporation tax, con obbligo per l'inquilino o agente di trattenere il 20% alla fonte se il locatore non è residente.

Stabile organizzazione (Permanent Establishment - PE)

Se una società estera opera in modo continuativo e strutturato in Irlanda tramite una filiale, ufficio, cantiere, agente con poteri di rappresentanza o altra forma di presenza stabile, si considera che abbia una stabile organizzazione.
In questo caso:

- È soggetta alla corporation tax irlandese al 12,5% per le attività commerciali locali (*trading income);*

- I redditi non commerciali (es. interessi, plusvalenze passive) sono tassati al 25%;
- Deve tenere una contabilità separata e presentare la dichiarazione dei redditi in Irlanda.

Cessione di beni patrimoniali situati in Irlanda

Le società non residenti che cedono immobili, azioni di società irlandesi la cui maggior parte del valore deriva da beni immobili situati in Irlanda, o altri beni patrimoniali localizzati in Irlanda, sono soggette alla Capital Gains Tax (CGT) al 33%.
È richiesto il modulo CG50 per certificare che la cessione non è soggetta a ritenuta.

Distribuzione di dividendi da società irlandesi a soggetti esteri

Le società irlandesi che distribuiscono dividendi a soggetti esteri devono applicare una ritenuta (DWT) del 25%, salvo esenzione.
Le esenzioni si applicano se:

- Il beneficiario è residente in un paese dell'UE o in un paese con trattato con l'Irlanda;
- È fornita la documentazione appropriata (modulo V2A/V2B e dichiarazione di beneficial ownership);
- La società estera controlla almeno il 5% della società irlandese (in alcuni casi può beneficiare anche dell'esenzione da imposta sulle plusvalenze su cessioni di partecipazioni).

Documentazione e conformità

In tutti i casi, per accedere a esenzioni o trattamenti preferenziali, è fondamentale:

- Presentare prove di residenza fiscale estera *(tax residency certificate)*;
- Completare i moduli previsti dal Revenue irlandese (es. CG50, V2A/V2B, R185, etc.);
- Dimostrare la titolarità effettività dei redditi (*beneficial ownership)*;
- Tenere registri aggiornati delle operazioni con l'Irlanda, soprattutto in caso di presenza di una PE o attività economiche sostanziali.

15. PREZZI DI TRASFERIMENTO (TRANSFER PRICING)

L'Irlanda applica un regime di Transfer Pricing (TP) conforme ai principi OCSE (linee guida sul prezzo di libera concorrenza – *arm's length principle*), che impone alle imprese appartenenti a gruppi multinazionali di determinare i prezzi delle transazioni infragruppo come se avvenissero tra soggetti indipendenti.

Ambito di applicazione

A partire dal 1° gennaio 2020 (con ulteriori estensioni nel 2021 e aggiornamenti nel 2023-2025), le regole Transfer Pricing irlandesi si applicano a:

- Tutti i gruppi di imprese, indipendentemente dalla dimensione (quindi anche a PMI e società con fatturato annuo inferiore a €50 milioni);
- Transazioni infragruppo domestiche e transfrontaliere, sia commerciali che non commerciali (es. prestiti intercompany, cessioni gratuite di beni o servizi, cost sharing arrangements);
- Cessioni e sfruttamento di beni patrimoniali come proprietà intellettuale, licenze, marchi e asset immateriali;
- Transazioni con società collegate non residenti, anche se in Paesi con cui l'Irlanda ha un trattato fiscale.

Documentazione obbligatoria

In linea con le Linee Guida OCSE del 2017, le imprese che superano le soglie previste devono redigere:

- **Master File:** che descrive il gruppo nel suo complesso (struttura organizzativa, attività economiche, strategia, posizione finanziaria consolidata);
- **Local File**: che dettaglia le transazioni locali della società irlandese, analisi funzionale (funzioni, rischi e asset), metodi applicati, benchmarking e documenti giustificativi.

Obbligo documentale in Irlanda

- Scatta per i gruppi con ricavi consolidati superiori a 50 milioni di Euro annui;
- La documentazione deve essere redatta entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società;
- Le informazioni devono essere aggiornate annualmente.

Country-by-Country Reporting (CbCR)

Per i gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro, si applicano gli obblighi di Country-by-Country Reporting, con notifica al Revenue entro il termine stabilito (generalmente entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale).

Sanzioni e controlli

Il mancato rispetto delle normative Transfer Pricing comporta:

- **Sanzioni pecuniarie** fino a 25.000 euro, oltre a ulteriori 100 euro al giorno di ritardo;
- **Rettifiche fiscali** da parte delle autorità, che possono determinare imposte aggiuntive, interessi e sanzioni;
- **Accertamenti retroattivi:** il Revenue può verificare fino a quattro anni, ma in caso di frode o dichiarazione negligente, non vi è limite temporale.

Safe Harbour e semplificazioni

Per alcune tipologie di transazioni di modesta entità o a basso rischio (es. prestiti intercompany a breve termine sotto determinati importi), il Revenue può accettare regimi semplificati o approcci standardizzati, ma non esistono safe harbour generalizzati.

Implicazioni pratiche

Anche le consociate irlandesi di gruppi esteri devono predisporre la documentazione TP se superano le soglie;

- È consigliabile una revisione annuale dei contratti infragruppo, dei prezzi applicati e del benchmark di mercato;
- Le società con operazioni transfrontaliere dovrebbero valutare l'adozione di APA (Advance Pricing Agreements) in caso di transazioni complesse o strategiche, soprattutto nel contesto post-BEPS e dell'attuazione dei Pillar 1 e 2 OCSE.

16. RESTRIZIONI SETTORIALI

In Irlanda, lo sviluppo e l'esercizio di attività economiche in determinati settori strategici e regolamentati richiede il rispetto di specifici requisiti legali, autorizzazioni amministrative e verifiche di idoneità tecnica, finanziaria e organizzativa. Tali restrizioni si applicano sia alle imprese locali che a quelle estere, incluse le filiali o controllate di gruppi internazionali.

I settori maggiormente regolamentati includono:

- Settore Energia;
- Settore Radiodiffusione e comunicazioni elettroniche;
- Settore acqua e servizi igienici sanitari;
- Settore bancario, assicurativo e finanziario.
- Settore Energia (elettricità e gas)

Le attività di produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia sono soggette alla vigilanza della Commission for Regulation of Utilities (CRU), precedentemente nota come Commission for Energy Regulation (CER).

Le imprese che intendono operare in questo settore devono ottenere:

- una licenza di generazione (per impianti di produzione),
- una licenza di fornitura (per vendita al pubblico),
- una approvazione di connessione alla rete (*grid connection agreement*).

Tali licenze sono rilasciate previa valutazione della sostenibilità tecnica e finanziaria dell'impresa richiedente, nonché della compatibilità ambientale del progetto. Le licenze possono includere condizioni specifiche in materia di sicurezza energetica, fonti rinnovabili e trasparenza dei prezzi.

Settore Radiodiffusione e Comunicazioni Elettroniche

Le attività di trasmissione televisiva, radiofonica e fornitura di servizi di comunicazione elettronica sono soggette all'autorizzazione della Commission for Communications Regulation (ComReg).

Le imprese che operano in questi ambiti devono:

- Ottenere una licenza di radiodiffusione o un'autorizzazione per lo spettro radio;
- Comunicare preventivamente cambiamenti rilevanti nell'azionariato o nella

struttura di controllo, anche in caso di acquisizioni da parte di soggetti esteri.
- Sebbene non vi siano limitazioni generali agli investimenti esteri diretti nel settore delle comunicazioni, ComReg può esercitare poteri di vigilanza nei casi in cui l'operazione impatti sul pluralismo dei media, sulla sicurezza delle reti o sugli interessi pubblici nazionali.

Settore Acqua e Servizi Igienico-Sanitari

Le attività legate al trattamento delle acque, alla gestione dei rifiuti e alla protezione ambientale sono regolate dalla Environmental Protection Agency (EPA).

In particolare:

- Le attività industriali ad alto impatto ambientale necessitano di una licenza IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control);*
- La gestione dei rifiuti richiede una specifica *waste licence.*

Licenze IPPC: rilasciate senza scadenza, ma condizionate al rispetto continuo di specifici standard ambientali. In caso di violazioni, l'EPA può sospendere o revocare la Licenza.

Licenze per rifiuti: solitamente con durata limitata e soggette a rinnovo periodico.

Trasferimento licenze: qualsiasi trasferimento delle suddette licenze deve essere preventivamente autorizzato dall'EPA, che valuterà l'idoneità tecnica, gestionale e finanziaria del cessionario.

L'agenzia può rifiutare il trasferimento se non soddisfatte tali condizioni.

Settore Bancario, Assicurativo e Finanziario

Le attività finanziarie, bancarie, assicurative e di investimento sono soggette all'autorizzazione e alla vigilanza della Central Bank of Ireland, che agisce anche come autorità macroprudenziale.

Le imprese che intendono operare in tali settori devono:
- Ottenere una licenza operativa (banking licence, MiFID authorisation, insurance undertaking licence, ecc.);
- Dimostrare solidità finanziaria, governance conforme agli standard europei e profili di rischio sotto controllo.

- Inoltre, a partire dal 2025, si è rafforzato il quadro normativo contro il riciclaggio (AML/CFT), l'evasione fiscale e l'abuso delle strutture societarie a fini illeciti, in attuazione della 6ª Direttiva Antiriciclaggio UE.

Restrizioni sugli Investimenti Esteri

Contesto generale

L'Irlanda si distingue da anni come uno degli Stati membri UE più aperti e attrattivi per gli investitori internazionali. Il governo irlandese, tramite agenzie come IDA Ireland (Industrial Development Agency), continua a promuovere attivamente gli investimenti esteri, in particolare nei settori ad alto valore aggiunto: tecnologia, farmaceutico, servizi finanziari, ricerca e sviluppo.

Nonostante l'approccio liberale, alcuni settori strategici sono soggetti a restrizioni, licenze o controlli preventivi, specialmente in materia di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Settori soggetti a restrizioni o autorizzazioni

Settore	*Autorità competente*	*Restrizioni principali*
Banche e Finanza	Central Bank of Ireland	Licenza obbligatoria per istituti bancari, assicurazioni, fondi e intermediari. Requisiti di onorabilità, solvibilità e governance.
Telecomunicazioni	Commission for Communications Regulation (ComReg)	Notifica preventiva in caso di cambiamento di controllo; approvazione per licenze di frequenza e infrastrutture.
Energia	Commission for Regulation of Utilities (CRU)	Licenze per generazione, trasporto e distribuzione di energia. Verifica requisiti tecnici e ambientali.
Media / Broadcast	Broadcasting Authority of Ireland (BAI)	Controllo della proprietà; restrizioni sulla concentrazione mediatica e sull'acquisizione da parte di soggetti esteri.

Normativa Europea: Regolamento UE 2019/452 – FDI Screening Regulation

Il Regolamento (UE) 2019/452, in vigore dal 11 ottobre 2020, istituisce un quadro di riferimento europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti in settori critici (tecnologie emergenti, infrastrutture strategiche, approvvigionamento energetico, difesa, ecc.).

Situazione in Irlanda

- L'Irlanda non ha ancora introdotto una normativa nazionale autonoma di screening obbligatorio per i Foreign Direct Investment, ovvero investimenti diretti esteri.
- Tuttavia, è obbligata a cooperare nel meccanismo europeo di informazione reciproca:
- Comunicazione alla Commissione Europea di operazioni potenzialmente rilevanti;
- Scambio di informazioni con altri Stati membri;
- Facoltà di fornire pareri o sollevare obiezioni su investimenti che potrebbero compromettere la sicurezza o l'ordine pubblico di altri Stati UE.

Prospettive per il 2025

Sono attese novità legislative in Irlanda per l'introdurre di un sistema di screening degli FDI, in linea con gli standard europei, soprattutto alla luce delle tensioni geopolitiche e della necessità di protezione delle infrastrutture critiche digitali e militari.

Controllo dei trasferimenti finanziari e sanzioni internazionali

In linea con il diritto europeo e internazionale, l'Irlanda non impone controlli valutari generali.

Tuttavia:

- Il Ministro delle Finanze ha il potere di limitare i trasferimenti di fondi verso paesi terzi soggetti a sanzioni, ai sensi di:
  - European Communities Act 1972
  - Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005
  - Financial Transfers Act 1992
- L'Irlanda applica integralmente le sanzioni UE, comprese le misure restrittive autonome adottate dall'Unione in esecuzione delle risoluzioni ONU.

Le sanzioni possono includere:

- Congelamento di beni.
- Divieti di finanziamento o trasferimento di capitali;
- Restrizioni su esportazioni/importazioni da e verso determinati Stati;
- Divieti di ingresso nel territorio UE per individui specifici.

Leggi Anticiclaggio

Contesto normativo

L'Irlanda, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, applica integralmente le disposizioni previste dalla Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML), modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML), recepite nel diritto interno principalmente attraverso il Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, come modificato negli anni successivi (da ultimo nel 2021).

Nel 2025, il quadro normativo continua ad essere stringente, soprattutto per i "*designated persons*", ossia soggetti obbligati a svolgere attività di verifica e monitoraggio finanziario.

Soggetti obbligati (*Designated Persons*)

Sono considerati soggetti obbligati tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività considerate esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Tra questi:

- Banche, assicurazioni e altri enti finanziari
- Revisori, contabili, consulenti fiscali
- Studi legali e solicitor
- Agenti immobiliari
- Dealer di oggetti di valore, gioiellieri, case d'asta
- Fornitori di servizi fiduciari e societari (TCSP)
- Fornitori di servizi di criptovalute (Virtual Asset Service Providers - VASP)

Questi soggetti sono tenuti a rispettare rigorose procedure di Customer Due Diligence (CDD), monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività sospette.

Customer Due Diligence (CDD) e identificazione del cliente

Ogni soggetto obbligato deve:

1. Identificare il cliente e verificarne l'identità mediante:
    - Passaporto, carta d'identità, patente
    - Prova di indirizzo (utenze, estratti conto, ecc.)
2. Identificare il beneficiario effettivo (Ultimate Beneficial Owner – UBO) nel caso in cui il cliente sia una società o un'entità giuridica.
3. Comprendere la natura e lo scopo della relazione d'affari, in particolare:
    - Origine dei fondi
    - Finalità delle operazioni

4. Monitorare costantemente la relazione commerciale, aggiornando i dati e valutando i rischi di riciclaggio nel tempo.

Controlli rafforzati (Enhanced Due Diligence – EDD)

In determinate situazioni ad alto rischio, i soggetti obbligati devono adottare misure rafforzate di due diligence. Ciò è particolarmente rilevante nei seguenti casi:

- Il cliente è una Persona Politicamente Esposta (PEP), nazionale o estera, o un familiare/associato stretto.
- Il cliente è domiciliato o residente in un paese terzo ad alto rischio, come indicato periodicamente dalla Financial Action Task Force (FATF) o dalla Commissione Europea.
- L'operazione è insolitamente complessa o manca una giustificazione economica apparente.
- Sussistono sospetti fondati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche in assenza di condanne.

Le misure di *enhanced due diligence* includono:

- Ottenimento di informazioni aggiuntive sul cliente e sul beneficiario effettivo
- Approvazione senior per avviare o continuare la relazione
- Tracciamento continuo e dettagliato delle transazioni

Registro dei Beneficiari Effettivi (UBO Register)

Tutte le società irlandesi e gli altri soggetti giuridici devono comunicare i dati del titolare effettivo al Central Register of Beneficial Ownership (RBO).

I dati includono:

- Nome e cognome
- Data di nascita
- Nazionalità
- Residenza
- Natura e portata dell'interesse detenuto

Il mancato aggiornamento del registro o la comunicazione errata di dati comporta sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, responsabilità penale.

Segnalazione delle operazioni sospette (SARs)

I soggetti obbligati sono tenuti a presentare un Suspicious Transaction Report

(STR) all'Irish Financial Intelligence Unit (FIU) presso l'An Garda Síochána, ogni qualvolta:

- Sospettino, o abbiano motivi di sospettare, che fondi o attività siano connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
- Emerga una transazione sospetta durante le normali attività di business.

La segnalazione va fatta prima di compiere qualsiasi operazione potenzialmente compromettente e senza informare il cliente (divieto di *tipping-off*).

Altre norme di registrazione e vigilanza

Le società estere che stabiliscono una filiale o una sede secondaria in Irlanda devono:

- Registrarsi presso il Companies Registration Office (CRO) ai sensi della Parte 7 del Companies Act 2014.
- Fornire copia del proprio atto costitutivo, statuto, dati dei direttori e bilanci annuali.

Queste entità sono soggette agli obblighi AML/CFT (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorism Financing) alla pari delle società costituite in Irlanda, e devono garantire piena tracciabilità delle operazioni.

Sanzioni

La Central Bank of Ireland e l'Irish Revenue Commissioners esercitano poteri sanzionatori e di controllo su violazioni AML.

Le sanzioni includono:

- Ammende fino a €5 milioni per violazioni gravi
- Inibizione all'attività
- Responsabilità penale per i soggetti responsabili, inclusi amministratori e dirigenti

17. RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE IN IRLANDA

Definizione di Residenza Fiscale in Irlanda

In base alla normativa fiscale irlandese, una persona fisica è considerata residente fiscale in Irlanda per un determinato anno se soddisfa uno dei seguenti criteri:

a) Presenza per 183 giorni
Una persona è residente fiscale se è presente fisicamente in Irlanda per 183 giorni o più in un singolo anno fiscale (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre).

b) Presenza per 280 giorni su due anni
Una persona è considerata residente anche se è presente per almeno 280 giorni sommando due anni fiscali consecutivi, a condizione che sia presente almeno 30 giorni in ciascuno di questi due anni. In tal caso, la residenza fiscale decorre dal secondo anno.

Nota: Anche un singolo giorno trascorso in Irlanda – anche solo parzialmente – conta come giorno completo ai fini della determinazione della residenza.

Domicilio e Ordinaria Residenza

Domicilio

Il domicilio è distinto dalla residenza e fa riferimento al legame permanente con un Paese. Può essere:

- **Domicilio di origine** (paese di nascita del padre)
- **Domicilio di scelta** (cambio volontario, con intenzione di rimanere in un altro Stato in modo permanente)

Il domicilio incide sulla tassazione mondiale dei redditi.

Ordinaria Residenza

Una persona acquisisce lo status di *ordinarily resident* se è stata residente fiscale in Irlanda per tre anni consecutivi. Questo status rimane anche se la persona cessa di essere residente, e si perde solo dopo tre anni consecutivi di non-residenza.

L'ordinaria residenza è rilevante per determinati tipi di reddito estero (es. pensioni, depositi).

Effetti della Residenza Fiscale

Una persona residente e domiciliata in Irlanda è soggetta alla tassazione worldwide sui redditi, ovvero su:

- Redditi prodotti in Irlanda
- Redditi esteri percepiti
- Capital gains, compresi quelli derivanti da beni esteri

Se non domiciliata in Irlanda, ma residente, la persona è tassata:

- Sui redditi e capital gains di fonte irlandese
- Sui redditi esteri solo se trasferiti in Irlanda (*remittance basis*)

Questa condizione è particolarmente favorevole per stranieri domiciliati altrove, che possono evitare l'imposizione di redditi esteri se non trasferiti in Irlanda.

Regole di Residenza per Cittadini dell'UE/SEE

I cittadini dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi quelli italiani, possono stabilirsi liberamente in Irlanda, ma non acquisiscono automaticamente la residenza fiscale.

L'acquisizione avviene solo se sono soddisfatti i criteri temporali sopra indicati.
Una persona può vivere legalmente in Irlanda senza essere considerata residente fiscale, se la permanenza è inferiore alle soglie minime.

Tuttavia, l'accesso a determinati benefici fiscali (es. tax credits, age relief) può essere limitato in assenza della residenza fiscale.

Doppia Residenza e Doppia Tassazione

a) Doppia residenza
Può verificarsi se una persona è fiscalmente residente sia in Irlanda sia in un altro Paese (es. Italia).
In tal caso si fa riferimento ai trattati contro le doppie imposizioni (DTA), tra cui quello tra Italia e Irlanda, che prevede una "*tie-breaker rule*".

b) Criteri di prevalenza del trattato (*tie-breaker)*
In caso di conflitto, il trattato valuta:

1. Domicilio permanente (*permanent home*)
2. Centro degli interessi vitali (*centre of vital interests*): legami familiari, economici, affettivi
3. Luogo di dimora abituale
4. Nazionalità

5. Procedura amichevole tra Stati (se i precedenti criteri non risolvono il conflitto)

c) Misure per mitigare la doppia imposizione
In base al trattato Italia-Irlanda (Convenzione firmata il 11 giugno 1971 e successivi aggiornamenti):

- I redditi tassati in entrambi i Paesi danno diritto a un credito d'imposta estero (foreign tax credit) in Irlanda.
- Alcuni redditi sono esentati in uno dei due Stati (es. pensioni pubbliche).
- L'Irlanda applica la credit method, evitando la doppia tassazione tramite deduzione dell'imposta estera (fino a concorrenza dell'imposta irlandese dovuta).

Dichiarazioni e Obblighi in caso di Trasferimento

a) Modulo Form 11
I residenti fiscali in Irlanda devono presentare una dichiarazione dei redditi annuale (Form 11) se:

- Hanno redditi esteri
- Sono self-employed
- Superano determinati limiti di reddito

b) Cessazione della residenza
Una persona che lascia l'Irlanda e vuole dichiararsi non residente fiscale deve:

- Dimostrare la presenza in Irlanda inferiore alle soglie (meno di 183/280 giorni)
- Presentare una dichiarazione di cessazione attività lavorativa o residenza effettiva
- In alcuni casi, compilare il Form P50 per richiedere un rimborso fiscale in caso di partenza anticipata

Residenza Temporanea e Rientri a Breve Termine

Chi si trasferisce temporaneamente in Irlanda (per studio, lavoro a progetto, ecc.) può evitare la residenza fiscale limitando la permanenza sotto le soglie, evitando remittance o mantenendo la residenza fiscale nel Paese d'origine. Tuttavia, un ritorno regolare o una permanenza frequente (anche inferiore alle soglie ma con prove di legami duraturi) potrebbe comunque generare un interesse fiscale da parte delle autorità.

18. OCCUPAZIONE E DIRITTO DEL LAVORO

L'Irlanda presenta un sistema giuslavoristico solido, moderno e fortemente armonizzato con la normativa dell'Unione Europea.
Le tutele offerte si applicano a tutti i lavoratori che operano sul territorio irlandese, a prescindere dalla loro cittadinanza, e garantiscono diritti fondamentali in materia di assunzione, condizioni di lavoro, retribuzione, parità di trattamento e cessazione del rapporto.

Fonti normative

Il quadro giuridico si basa su un sistema misto che integra:

- Costituzione irlandese del 1937, che tutela la libertà sindacale e il diritto al lavoro;
- Normativa dell'Unione Europea: direttive recepite e regolamenti direttamente applicabili;
- Legislazione nazionale, principalmente sotto forma di Employment Acts;
- Giurisprudenza e common law, che completano e interpretano le disposizioni legislative;
- Contrattazione collettiva, inclusi i Sectoral Employment Orders (SEO) che fissano condizioni minime vincolanti per interi settori.

Normative principali in vigore

Tra le principali leggi in materia di lavoro, si segnalano:

- **Unfair Dismissals Acts** (1977–2015): tutela contro i licenziamenti senza giusta causa o procedura.
- **Employment Equality Acts** (1998–2015): vietano discriminazioni sul posto di lavoro basate su genere, età, etnia, religione, orientamento sessuale, disabilità, status familiare, ecc.
- **National Minimum Wage Act** (2000): fissa il salario minimo legale.
- **Payment of Wages Act** (1991): regola le modalità e i termini di pagamento degli stipendi.
- **Terms of Employment** (Information) Acts (1994–2012): obbligano il datore di lavoro a fornire per iscritto le condizioni fondamentali del contratto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del rapporto (core terms).
- **Organisation of Working Time Act** (1997): disciplina orario di lavoro, ferie e riposi.
- **Parental Leave Acts, Maternity Protection Act, Paternity Leave and Benefit Act:** tutelano i periodi di assenza per motivi familiari o genitoriali.

- **Protection of Employees (Part-Time Work) Act e Fixed-Term Work Act:** garantiscono pari trattamento per lavoratori a termine e part-time.

Retribuzione e salario minimo 2025

Dal 1° gennaio 2025, il salario minimo nazionale in Irlanda è fissato a €12,70 lordi all'ora. Tuttavia, l'importo varia in funzione dell'età e dell'esperienza del lavoratore:

Età / Condizione	Salario minimo (lordo/ora)
20 anni o più	€12,70
19 anni	€11,43
18 anni	€10,16
Sotto i 18 anni	€8,89
Apprendistato	in base al programma

Orario di lavoro

- Orario settimanale massimo: 48 ore medie (calcolate su un periodo di riferimento, solitamente 4 mesi);
- Riposo settimanale minimo: 24 ore consecutive ogni 7 giorni;
- Pausa giornaliera: 15 minuti ogni 4,5 ore lavorate, 30 minuti ogni 6 ore;
- Ferie annuali minime: 4 settimane retribuite, proporzionalmente al lavoro svolto.

Licenziamenti e fine rapporto

Il licenziamento deve avvenire per giusta causa e secondo procedure eque, altrimenti può essere contestato presso il **Workplace Relations Commission (WRC).**

- Il periodo minimo di preavviso è determinato dalla Minimum Notice and Terms of Employment Acts, in base all'anzianità di servizio.
- I lavoratori con almeno 12 mesi di servizio continuativo possono presentare reclami per licenziamento ingiusto.
- In caso di licenziamento collettiva, il datore è tenuto a notificare alle autorità e consultare i rappresentanti dei lavoratori.

Tutele aggiuntive e rappresentanza

- I lavoratori possono iscriversi a sindacati e partecipare alla contrattazione collettiva.

- L'Irlanda riconosce anche i codici di condotta approvati, che forniscono linee guida su pratiche eque nei rapporti di lavoro (es. investigazioni disciplinari, flessibilità lavorativa).
- Il diritto alla parità di retribuzione per lavoro di pari valore è sancito sia da norme UE che nazionali.

Lavoratori europei e stranieri

I cittadini UE/SEE possono lavorare in Irlanda senza permesso.
I cittadini non appartenenti all'UE devono invece ottenere un Employment Permit specifico. Le principali categorie di permesso includono:

- **Critical Skills Employment Permit** (per occupazioni altamente qualificate);
- **General Employment Permit.**
- **Intra-Company Transfer Permit.**

Il Department of Enterprise, Trade and Employment gestisce le richieste, con criteri aggiornati ogni anno in base alle esigenze del mercato del lavoro.

19. VISTI D'INGRESSO

L'Irlanda adotta un sistema migratorio strutturato, orientato all'attrazione di talenti e alla protezione del mercato del lavoro interno. I requisiti di ingresso e soggiorno variano a seconda della nazionalità, finalità del soggiorno, e tipo di impiego.
I cittadini di Paesi non appartenenti all'UE/SEE e non inclusi nella lista dei Paesi esenti devono ottenere un visto di ingresso (visa) prima di arrivare in Irlanda.

Aspetti chiave

- Il visto di ingresso non è un'autorizzazione automatica all'ingresso: l'ultima parola spetta sempre all'Immigration Officer al punto di accesso (es. aeroporto).
- Il visto non equivale a un permesso di lavoro.
- Il visto consente l'ingresso per motivi turistici, studio o business, ma non autorizza a lavorare.
- L'elenco aggiornato dei Paesi che richiedono un visto è pubblicato sul sito del Department of Foreign Affairs.

Tipologie di visto

- **Short Stay 'C' Visa** (fino a 90 giorni): turismo, affari, visite famigliari, conferenze;
- **Long Stay 'D' Visa** (oltre 90 giorni): studio, ricongiungimento familiare, lavoro;
- **Transit Visa:** obbligatoria per alcuni Paesi anche solo per transito aeroportuale.

Permessi di lavoro (Employment Permits)

Il Department of Enterprise, Trade and Employment (DETE) gestisce i permessi di lavoro irlandesi. Questi sono richiesti per i cittadini extra-UE/SEE che desiderano lavorare legalmente in Irlanda.

Critical Skills Employment Permit

Questo permesso è progettato per attrarre professionisti altamente qualificati in settori strategici.

Requisiti principali:

- Stipendio superiore o uguale a 64.000 euro annui: tutte le occupazioni, tranne quelle espressamente escluse.

- Stipendio tra 32.000 e 63.999 euro annui: solo se l'occupazione rientra nel Critical Skills Occupations List, aggiornata periodicamente dal governo irlandese.

Benefici del permesso:

- Valido per 2 anni, con possibilità di ottenere Stamp 4 (permesso di residenza senza obbligo di permesso di lavoro) dopo il primo rinnovo.
- Accesso prioritario alla riunificazione familiare: i familiari possono richiedere permessi e visti sin dall'inizio.
- Il coniuge ha il diritto di lavorare in Irlanda senza necessità di un permesso separato.

Costo (2025): 1.000 Euro

General Employment Permit

Concepito per lavoratori in settori non coperti dalla lista delle occupazioni critiche.

Requisiti:

- L'azienda deve dimostrare l'impossibilità di reperire personale irlandese o europeo.
- La posizione offerta deve prevedere uno stipendio minimo di 30.000 Euro annui (in generale, salvo eccezioni specifiche per alcune categorie).
- Devono essere rispettate le norme del Labour Market Needs Test, che obbligano l'azienda a pubblicare l'offerta per almeno due settimane presso il sito Jobs Ireland e su giornali locali.

Durata e benefici:

- Valido inizialmente per 2 anni, con possibilità di estensione per ulteriori 3 anni.
- Dopo 5 anni consecutivi è possibile ottenere Stamp 4.
- Possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare dopo 12 mesi.

Costo (2025):

- Fino a 6 mesi: 500 Euro
- Oltre 6 mesi e fino a 24 mesi: 1.000 Euro

Intra-Company Transfer Permit

Questo permesso facilita il trasferimento temporaneo di dipendenti tra aziende collegate all'interno dello stesso gruppo multinazionale.

Destinatari:
Manager, specialisti e graduate trainees con almeno sei mesi di esperienza presso l'impresa estera.

Requisiti:

- Stipendio annuo minimo:
  - Manager e specialisti: 40.000 Euro
  - Graduate trainees: 30.000 Euro
- Dimostrazione della relazione tra le entità aziendali (ad esempio, struttura societaria comune).
- Durata massima: 5 anni per manager e specialisti, 12 mesi per graduate trainees.

Caratteristiche:
Non consente la riunificazione familiare automatica nei primi mesi.
Non permette il passaggio automatico allo Stamp 4.

Altre considerazioni

- I permessi di lavoro non sono richiesti per cittadini del Regno Unito, grazie al Common Travel Area (CTA).
- Per tutti i lavoratori extra-UE, una volta ottenuto il permesso di lavoro, è necessario registrarsi presso l'Irish Immigration Service (ISD) e ottenere un Irish Residence Permit (IRP).
- Il permesso IRP è un documento ufficiale che conferma il diritto legale di vivere e lavorare in Irlanda.

Cittadini britannici e regime post-Brexit

A seguito della Brexit, l'Irlanda ha mantenuto rapporti privilegiati con il Regno Unito grazie alla Common Travel Area (CTA), una disposizione di lunga data che precede l'appartenenza all'UE e che è stata riconosciuta formalmente con il Memorandum of Understanding (MoU) firmato l'8 maggio 2019.

Common Travel Area (CTA)

La CTA è un accordo bilaterale tra Irlanda e Regno Unito che consente diritti di libera circolazione e permanenza reciproci ai cittadini dei due Stati, anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

Diritti garantiti ai cittadini britannici in Irlanda

I cittadini britannici che si trasferiscono in Irlanda godono di una serie di diritti

automatici e non soggetti a permesso di soggiorno, tra cui:

- Diritto di entrare, uscire, vivere e lavorare in Irlanda senza visto né permesso.
- Accesso all'assistenza sanitaria pubblica (HSE), in base ai requisiti di residenza ordinaria.
- Diritto all'istruzione: i figli dei cittadini britannici hanno accesso alle scuole pubbliche irlandesi.
- Accesso ai servizi previdenziali e sociali, inclusi disoccupazione, pensioni, e assegni familiari, secondo i requisiti previsti per i residenti.
- Parità di trattamento fiscale con i cittadini irlandesi, incluse agevolazioni e detrazioni.
- Possibilità di registrare imprese e lavorare in proprio secondo le regole previste per i residenti.

Questi diritti non richiedono registrazione formale presso l'immigrazione irlandese, ma è consigliabile ottenere un numero PPS (Personal Public Service Number) e iscriversi presso l'autorità sanitaria per accedere ai servizi pubblici.

Status di residenza per lunghi periodi

I cittadini britannici non sono soggetti a limiti di permanenza in Irlanda.
Tuttavia, ai fini fiscali o previdenziali, è importante documentare la residenza ordinaria, ovvero la permanenza per almeno 183 giorni in un anno o 280 giorni in due anni consecutivi.

Familiari non britannici o non irlandesi

Un punto delicato del regime CTA è rappresentato dai familiari extracomunitari (es. coniugi di cittadinanza diversa dal Regno Unito o Irlanda).
Questi non beneficiano automaticamente dei diritti previsti dalla CTA e devono:

- Richiedere un visto d'ingresso (Visa D o C) se provenienti da Paesi che lo richiedono.
- Ottenere un permesso di soggiorno tramite la procedura Family Reunification o altri canali dell'Irish Immigration Service (ISD).
- Registrarsi presso l'ufficio immigrazione locale (Garda National Immigration Bureau) e ottenere un Irish Residence Permit (IRP).

In alcuni casi, può essere necessario dimostrare la dipendenza familiare, la coabitazione o la stabilità della relazione.

Coordinamento dei diritti sociali

L'accordo tra Irlanda e Regno Unito prevede anche il coordinamento dei sistemi

previdenziali, che consente:

- Il trasferimento e totalizzazione dei periodi contributivi tra i due Paesi;
- Il mantenimento dei diritti pensionistici acquisiti;
- L'accesso ai benefici anche se maturati in parte nel Regno Unito e in parte in Irlanda.

Implicazioni post-Brexit per le imprese britanniche

Le imprese britanniche continuano ad avere accesso semplificato al mercato irlandese in alcuni settori, grazie a:

- Libertà di stabilimento per i cittadini britannici che intendono registrare imprese in Irlanda;
- Possibilità di costituire società LTD o Public Limited Company (PLC) senza limitazioni aggiuntive;
- Accesso ai finanziamenti irlandesi per residenti fiscali o società stabilite in Irlanda.

Tuttavia, le aziende con base nel Regno Unito ma senza presenza in Irlanda sono considerate extra-UE, con tutte le implicazioni doganali, fiscali e regolatorie post-Brexit.

Ascheri Group

10th Floor,
26-28 Hammersmith Grove,
Hammersmith,
London W6 7HA,
Regno Unito

Tel. +44 203 953 1150
Fax. +44 207 681 2206
Mobile +44 741 282 3932
Skype: ascheri-partners

info@ascheri.co.uk
info@ascherinelson.uk
info@ascheri.academy
info@ascherigroup.uk

https://www.ascheri.co.uk
https://www.ascheri.academy
https://www.ascherinelson.uk
https://www.ascherigroup.uk

Ascheri & Partners

Ascheri Nelson

Ascheri Academy